*SERIE GENERALE*

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

**Anno 150° - Numero 258**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 5 novembre 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
**3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** “Foglio delle inserzioni”, *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO AGLI ABBONATI

**Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.**

**Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.**

**Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.**

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

**Al fine di ottimizzare la procedura per l’inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell’invio telematico (mittente, oggetto e data).**

## SOMMARIO

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI



## RETTIFICHE

### *ERRATA-CORRIGE*



## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 201

**Ministero dello sviluppo economico**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 settembre 2009, n. **154**.

**Regolamento recante disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all'articolo 256-*bis*, comma 2, lettera *a)*;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto l'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dell'interno del 29 gennaio 1999, n. 85, recante le norme di attuazione dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 9 del 1992;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203, recante «Attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti»;

Tenuto conto di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 725/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2067/2009, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 27 agosto 2009;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota prot. n. 557/PAS/2242.12982.D (22)5, del 14 settembre 2009;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Con il presente regolamento vengono determinati i servizi di sicurezza sussidiaria che possono essere espletati, direttamente o attraverso istituti di vigilanza privati, dagli enti o società di gestione portuale, dalle società ferroviarie e dei servizi di trasporto in concessione, nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie, dei terminal passeggeri e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, a norma dell'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Restano esclusi dall'applicazione del presente regolamento i servizi di controllo per il cui espletamento è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia.

Art. 2.

*Servizi di sicurezza sussidiaria*

1. Ai fini di cui all'articolo 1 e nell'ambito delle strutture ivi indicate, possono essere svolti direttamente dagli enti o società di gestione portuale, dalle società ferroviarie e dei servizi di trasporto in concessione, ovvero mediante affidamento ad istituti di vigilanza privata, con l'impiego, in entrambi i casi, di guardie particolari giurate, i seguenti servizi:

*a)* servizi di vigilanza dei beni di proprietà o in concessione, di tutela del patrimonio aziendale e dei beni in dotazione al personale di bordo;

*b)* servizi di videosorveglianza e teleallarme;

*c)* controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature di merci, bagaglio al seguito e plichi di corrieri;

*d)* controllo del materiale di «catering» e delle provviste di bordo nelle aree di produzione o confezionamento;

*e)* vigilanza ai depositi bagagli, merci, posta e catering;

*f)* scorta a bagagli, merci, posta, catering e provviste di bordo da e per i vettori (navi e treni);

*g)* vigilanza dei mezzi di trasporto in sosta — navi, imbarcazioni, treni, vagoni, autobus, ecc. — ai relativi depositi e controllo degli accessi a bordo;

*h)* controllo a bordo finalizzato a rilevare elementi di rischio per la sicurezza — bagagli abbandonati, oggetti pericolosi, ecc. — ed eventuali situazioni di criticità;

*i)* controllo delle autorizzazioni — tesserini portuali, badge, titoli di viaggio — che consentono l'accesso alle aree del sedime portuale agli equipaggi delle navi, al personale portuale ed a qualsiasi soggetto che abbia necessità di accedere a tali aree;
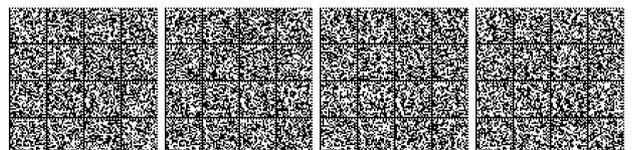
*j)* ogni altro controllo o servizio di vigilanza ritenuto necessario dalle società di gestione portuale, dalle società ferroviarie, dalle società dei servizi di trasporto in concessione, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.

2. Nell'ambito dei piani di sicurezza delle stazioni ferroviarie e di quelli riguardanti i porti, elaborati ai sensi del Regolamento (CE) n. 725/2004 e del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203, approvati dai prefetti, comprendenti anche servizi di vigilanza e di controllo esercitati a mezzo della forza pubblica, gli enti o società di gestione portuale, le società ferroviarie e le società dei servizi di trasporto in concessione possono, inoltre, svolgere direttamente, ovvero mediante affidamento ad istituti di vigilanza privata, con l'impiego, in entrambi i casi, di guardie particolari giurate, i seguenti servizi:

*a)* controllo del bagaglio a mano e delle cose portate dai passeggeri in partenza ed in transito, mediante l'utilizzo di portali metal-detector (WTMD), metal-detector portatili (HHMD) e controlli a campione radioscopici, manuali (tecnica del pat-down) e con l'utilizzo di rilevatori di tracce di esplosivi (ETDS) o unità cinofile;

*b)* controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature dei bagagli da stiva, della merce e dei plichi dei corrieri espresso;

*c)* controllo ai varchi carrabili e pedonali dei sedimi portuali, delle stazioni ferroviarie e delle autolinee in concessione e dei relativi depositi, compresa la verifica dei titoli di accesso alle singole aree, ove previsti;

*d)* controllo dei veicoli all'imbarco;

*e)* vigilanza presso i terminal passeggeri e merci.

3. I servizi di cui al comma 2 sono svolti sotto la vigilanza degli organi di polizia competenti, in relazione a quanto previsto dalle direttive vigenti in materia dei comparti di specialità delle Forze di polizia, che procedono agli interventi che richiedono l'esercizio di pubbliche potestà.

4. Possono essere inoltre affidati alle guardie particolari giurate che fanno servizio a bordo dei treni o delle navi compiti di collaborazione al personale addetto all'esercizio, alla custodia ed alla manutenzione dei servizi di bordo, con esclusione delle attività di polizia ferroviaria e della navigazione.

5. Tutte le strutture di sicurezza privata e le guardie particolari giurate che prestano servizio negli ambiti indicati dal presente decreto hanno il dovere di prestare, durante il servizio, la massima attenzione all'osservazione di quanto possa avere rilievo per la sicurezza dei cittadini e sono tenute a:

*a)* munire le proprie centrali operative di idonei collegamenti con quelle dei competenti organi di polizia, utilizzando sistemi di trasmissione idonei ad assicurare il rapido interscambio di dati e di notizie;

*b)* nelle attività di vigilanza o controllo, segnalare immediatamente al competente organo di polizia le notizie di rilievo per l'ordine e la sicurezza pubblica e per la sicurezza dei cittadini, secondo le direttive all'uopo impartite dal Dipartimento della pubblica sicurezza;

*c)* nelle attività di video-sorveglianza e teleallarme, conservare e mettere immediatamente a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza e degli organi di polizia giudiziaria i supporti tecnici contenenti dati di interesse per la prevenzione e repressione dei reati, secondo le direttive all'uopo impartite dal Dipartimento della pubblica sicurezza.

Art. 3.

*Condizioni e modalità per lo svolgimento*

1. I servizi indicati nell'articolo 2, commi 1 e 2, possono essere svolti, previo accertamento da parte del prefetto della sussistenza dei requisiti di cui al successivo articolo 4, dall'autorità portuale, dagli enti o società di gestione dei servizi portuali, dalle società ferroviarie e dalle società concessionarie degli altri servizi di trasporto, che li espletano direttamente o mediante propria articolazione organizzativa, a norma dell'articolo 133 del T.U.L.P.S., ovvero possono essere affidati ad istituti di vigilanza in possesso della licenza di cui all'articolo 134 del predetto testo unico. In entrambi i casi, i servizi sono espletati a mezzo di guardie particolari giurate.

2. Le modalità di espletamento dei servizi sono approvate dal Questore, sulla base delle direttive tecnico-operative all'uopo impartite dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, in relazione a quanto previsto dal regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952 convertito nella legge 19 marzo 1936, n. 508 e dal regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito nella legge 3 aprile 1937, n. 526.

3. Il prefetto, all'esito degli accertamenti di cui al comma 1, impartisce le prescrizioni eventualmente necessarie. Analoghe prescrizioni possono essere imposte dal Questore all'atto dell'approvazione delle modalità di espletamento dei servizi, di cui al comma 2.

4. Ove si verifichino situazioni particolari di crisi o di minaccia alla sicurezza dei trasporti, anche per effetto di contingenti emergenze internazionali, l'autorità di pubblica sicurezza adotta ogni ulteriore misura ritenuta necessaria e richiede ai soggetti affidatari dei servizi di controllo l'attuazione delle misure di sicurezza occorrenti, che non comportino l'esercizio di pubbliche funzioni, anche se non siano contemplate dal presente decreto.

Art. 4.

*Requisiti degli organismi affidatari e del personale*

1. L'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2 è subordinato alla verifica dei requisiti coerenti con i servizi da espletare, con le medesime procedure previste per l'affidamento dei servizi di sicurezza in ambito aeroportuale ed a tal fine si applicano, in quanto compatibili, i requisiti di cui all'allegato *A)* al regolamento 29 gennaio 1999, n. 85, adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dell'interno, recante norme di attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, in materia di concessione dei servizi di sicurezza.

2. In particolare, sono richiesti:

*a)* nell'ipotesi di servizi espletati direttamente ex articolo 133 del T.U.L.P.S.: l'assenza delle condanne o degli altri elementi previsti dall'articolo 11 del T.U.L.P.S., dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, nei confronti del soggetto concessionario, dell'institore, del direttore tecnico e di chiunque detenga nella società o impresa interessata poteri di direzione, amministrazione o gestione, anche parziali, nonché di coloro che siano parte dell'assetto proprietario od organizzativo della società o impresa o che detengano una quota di controllo superiore al cinque per cento del capitale;

*b)* nell'ipotesi di servizi espletati tramite impresa di sicurezza ex articolo 134 del T.U.L.P.S.: i requisiti previsti dall'ordinamento vigente;

*c)* l'affidamento della responsabilità dei servizi di sicurezza sussidiaria ad un direttore tecnico che abbia una idonea formazione professionale per poter operare il coordinamento e l'organizzazione dei servizi, cui attribuire la responsabilità dei controlli di sicurezza;

*d)* l'impiego di guardie particolari giurate in possesso dei requisiti personali, attitudinali e addestrativi previsti dal successivo comma 3;

*e)* un piano di formazione professionale o di riqualificazione del personale conforme all'articolo 6;

*f)* la documentata garanzia in ordine all'efficienza dei mezzi, all'efficacia e funzionalità degli apparati di comunicazione, all'adozione di protezioni individuali efficienti per il personale operante.

3. L'approvazione della nomina a guardia particolare giurata per l'esercizio delle attività di sicurezza sussidiaria previste dal presente decreto è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti personali e professionali previsti dall'articolo 138 del T.U.L.P.S. e degli altri previsti dall'allegato *A)* al presente decreto.

4. I requisiti di cui al comma 2 sono accertati con le modalità indicate dall'articolo 257-*quinquies*, del Regolamento di esecuzione al Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. La preparazione professionale del direttore tecnico di cui al comma 2, lettera *b)*, deve comunque risultare dalla partecipazione a corsi professionali specifici per il settore della sicurezza e per la gestione delle apparecchiature tecniche di cui all'articolo 5.

5. Per la nomina delle guardie particolari giurate i requisiti di cui al comma 2, lettera *a)*, sono comunicati al Prefetto, al quale deve essere altresì comunicata ogni successiva variazione entro i trenta giorni successivi.

Art. 5.

*Caratteristiche funzionali minime delle attrezzature tecniche*

1. La funzionalità delle apparecchiature di rilevazione e di controllo e la loro rispondenza ai requisiti minimi funzionali è accertata, da una commissione, istituita presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, presieduta da un dirigente in servizio presso il medesimo Dipartimento e composta da cinque esperti, di cui due, per gli aspetti di specifico interesse, designati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per le specifiche tecniche minime delle apparecchiature e procedure di test, si applica l'allegato C del regolamento 29 gennaio 1999, n. 85, adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dell'interno.

2. L'accertamento non è richiesto se si tratta di apparecchiature già verificate a norma dell'articolo 6 del regolamento indicato al comma 1.

Art. 6.

*Addestramento del personale*

1. I soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi di sicurezza sussidiaria di cui al presente decreto devono provvedere all'addestramento del personale addetto ai controlli di sicurezza, il cui contingente deve essere numericamente adeguato alle specifiche esigenze, organizzando specifici corsi teorico-pratici, anche per il tramite di organizzazioni esterne. La durata di tali corsi è commisurata alle mansioni alle quali l'addetto alla sicurezza sarà adibito.

2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza provvede a definire i programmi di addestramento del personale, differenziati a seconda delle mansioni alle quali il personale sarà adibito. Detti programmi dovranno prevedere i seguenti argomenti:

*a)* normativa nazionale ed internazionale in materia di sicurezza degli impianti e dei trasporti marittimi e ferroviari;

*b)* principi in materia di legislazione di pubblica sicurezza con particolare riferimento alla disciplina delle armi e degli esplosivi, delle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nonché sul ruolo e le funzioni della polizia di frontiera.

3. I programmi, opportunamente differenziati in ragione dell'impiego, si rivolgono:

*a)* al personale con mansioni di direttore tecnico;

*b)* al personale addetto ai servizi di controllo e di sicurezza;

*c)* al personale addetto a compiti esclusivamente tecnici.

4. L'accertamento dei requisiti addestrativi degli addetti ai controlli di sicurezza è effettuato, previa richiesta dei soggetti autorizzati, da una apposita commissione nominata dal prefetto competente per territorio, presieduta da un funzionario di pubblica sicurezza designato dal questore e composta da:

*a)* un esperto delle tecniche impiegate nei sistemi di controllo di sicurezza, quali i controlli radiogeni, EDS, EDDS, rilevatori di vapori e particellari, camere di decompressione, metal-detector fissi e portatili;

*b)* un componente esperto di una lingua straniera;

*c)* un componente designato dal dirigente o comandante dello scalo ferroviario o marittimo;

*d)* un componente del competente ufficio di specialità della Polizia di Stato;

*e)* un componente designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di specifico interesse.

5. Le prove d'esame consistono:

*a)* in un colloquio sulle materie del programma di formazione e sulla conoscenza della lingua straniera;

*b)* in una prova pratica finalizzata all'accertamento del corretto utilizzo delle apparecchiature e delle altre tecniche in relazione alle mansioni di sicurezza che ciascun dipendente sarà chiamato a svolgere.

Art. 7.

*Vigilanza, ispezioni e controlli*

1. Oltre a quanto previsto dai regi decreti-legge 26 settembre 1935, n. 1952 e 12 novembre 1936, n. 2144, il Dipartimento della pubblica sicurezza esercita le funzioni di vigilanza e di controllo sui servizi previsti dal presente decreto, sugli addetti, sui macchinari e sulle misure adottate, con particolare riferimento alla funzionalità del servizio ed al rispetto degli standard richiesti, mediante un nucleo di ispettori esperti, designati in base alle specifiche competenze nei settori di Polizia di Frontiera, Polizia Amministrativa, Polizia Ferroviaria e Polizia Scientifica.

2. Ferme restando le disposizioni di legge o di regolamento da applicarsi in caso di violazioni commesse dai titolari delle licenze di cui all'articolo 3 e dai soggetti muniti della qualifica di guardia particolare giurata, le infrazioni al presente regolamento costituiscono abuso della persona autorizzata, ai sensi dell'articolo 10 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni e possono comportare la cessazione, anche immediata, in tutto o in parte dei servizi a titolo temporaneo o definitivo.

Art. 8.

*Disposizioni finali*

1. All'adempimento dei compiti attribuiti dal presente decreto alle Amministrazioni interessate, le medesime provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 settembre 2009

*Il Ministro:* MARONI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

*Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 2009*
*Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 9, foglio n. 237*

ALLEGATO *A*

REQUISITI PERSONALI E PROFESSIONALI DEGLI ADDETTI AI CONTROLLI DI SICUREZZA

1. Il personale addetto ad attività di sicurezza deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1.1. Requisiti personali.

1.1.1. Requisiti fisici.

Quelli richiesti per il rilascio della licenza di porto d'armi, attestati dalla prescritta certificazione sanitaria.

1.1.2. Requisiti culturali:

*a)* conoscenza di almeno una lingua straniera, di preferenza l'inglese. La conoscenza di un'altra lingua straniera è considerata titolo preferenziale.

1.1.3. Requisiti giuridici:

*a)* qualifica di guardia particolare giurata ex articolo 133, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, posseduta sulla base dei requisiti di cui all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

*b) curriculum vitae* corredato di attestazione da parte dei precedenti datori di lavoro (opportunamente controllati);

1.1.4. Requisiti psico-attitudinali:

*a)* capacità di concentrazione, di autocontrollo e di contatto con il pubblico da accertarsi mediante test prima dell'assunzione;

*b)* attitudine ad esercitare i compiti di sicurezza ed in particolare ad individuare possibili pericoli per la sicurezza anche nel comportamento delle persone presenti nell'area vigilata.

1.2. Requisiti addestrativi.

I requisiti devono essere attestati dalla frequenza dei corsi professionali di cui all'articolo 6 del presente decreto che diano una approfondita formazione agli addetti alla sicurezza a seconda delle mansioni a cui sono chiamati.

Gli addetti alla sicurezza devono essere addestrati tra l'altro per:

*a)* assumere le responsabilità che sono loro affidate;

*b)* conoscere le tecniche di lettura dei sistemi di controllo di sicurezza (metal detector, controlli radiogeni, sistemi di rilevatori particellari e rilevatori di vapori);

*d)* conoscere le tecniche di posizionamento dei bagagli da sottoporre a controlli di sicurezza aperti mediante sistemi di apparecchiature di sicurezza;

*e)* conoscere le tecniche di verifica manuale dei bagagli a mano, dei bagagli da stiva e delle apparecchiature elettriche, elettroniche e funzionanti a pile, delle stive e delle cabine degli aeromobili.

1.3. Modalità di selezione.

I candidati che rispondono ai requisiti di cui sopra dovranno essere sottoposti ad una prova preliminare e a test attitudinali ai fini dell'accertamento:

del grado di conoscenza della lingua straniera;

della capacità di concentrazione, di autocontrollo e di stabilire contatti con il pubblico;

dell'attitudine ad esercitare le funzioni di sicurezza da svolgere.
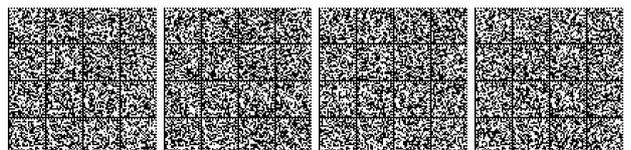
1.4. Le imprese di sicurezza non devono adibire il proprio personale di sicurezza a compiti diversi da quelli inerenti alla qualità giuridica rivestita o per cui hanno ricevuto uno specifico addestramento documentato.

———

## N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europee (GUCE).

*Note alle premesse:*

— Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale):

«Art. 18 *(Servizi di vigilanza che non richiedono l'impiego di personale delle forze di polizia)*. — 1. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, degli organi di polizia e delle altre autorità eventualmente competenti, è consentito l'affidamento a guardie giurate dipendenti o ad istituti di vigilanza privata dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'àmbito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'àmbito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia.

2. Il Ministro dell'interno, ai fini di cui al comma 1, stabilisce con proprio decreto le condizioni e le modalità per l'affidamento dei servizi predetti, nonché i requisiti dei soggetti concessionari, con particolare riferimento all'addestramento del personale impiegato, alla disponibilità di idonei mezzi di protezione individuale per il personale stesso, al documentato e puntuale rispetto di ogni disposizione di legge o regolamento in materia, incluse le caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, così da assicurare la contemporanea realizzazione delle esigenze di sicurezza e di quelle del rispetto della dignità della persona.

3. (Soppresso).

3-*bis*. Per interventi a carico dello Stato per favorire l'attuazione del presente articolo è istituito un fondo pari a 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, reca: «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 1931, n. 146.

— Si riporta il testo dell'art. 256-*bis*, comma 2, lettera *a)*, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza):

«Art. 256-*bis*. — 1. *Omissis*.

2. Rientrano, in particolare, nei servizi di sicurezza complementare, da svolgersi a mezzo di guardie particolari giurate, salvo che la legge disponga diversamente o vi provveda la forza pubblica, le attività di vigilanza concernenti:

*a)* la sicurezza negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie metropolitane e negli altri luoghi pubblici o aperti al pubblico specificamente indicati dalle norme speciali, ad integrazione di quella assicurata dalla forza pubblica;».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia):

«Art. 5 *(Servizi in aree aeroportuali non richiedenti l'impiego di personale delle Forze di polizia)*. — 1. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza e dell'autorità doganale, nonché i poteri di polizia e di coordinamento attribuiti dalle disposizioni vigenti agli organi locali dell'Amministrazione della navigazione aerea, è consentito l'affidamento in concessione dei servizi di controllo esistenti nell'ambito aeroportuale, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con proprio decreto stabilisce le condizioni, gli ambiti funzionali e le modalità per l'affidamento in concessione dei servizi predetti, i requisiti dei soggetti concessionari, le caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, nonché ogni altra prescrizione ritenuta necessaria per assicurare il regolare svolgimento delle attività aeroportuali.

3. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, determina altresì gli importi dovuti all'erario dal concessionario e quelli posti a carico dell'utenza a copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio reso.

4. In caso di necessità l'autorità di pubblica sicurezza o il direttore dell'aeroporto possono richiedere che siano attuate da parte del concessionario particolari misure di controllo.

4-*bis*. All'art. 1 della legge 28 dicembre 1989, n. 425, le parole: "(Francia e Svizzera)" sono sostituite dalle seguenti: "(Francia, Svizzera e Austria)".».

— Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dell'interno, del 29 gennaio 1999, n. 85, reca: «Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, in materia di affidamento in concessione dei servizi di sicurezza» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 aprile 1999, n. 77.

— Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203, reca: «Attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 novembre 2008, n. 261, supplemento ordinario.

— Il regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE serie L n. 129/6, del 29 aprile 2004), reca: «Miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali».

— Il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, reca: «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 aprile 2008, n. 84.

*Note all'art. 1:*

— Per il testo dell'art. 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, si vedano le note alle premesse.
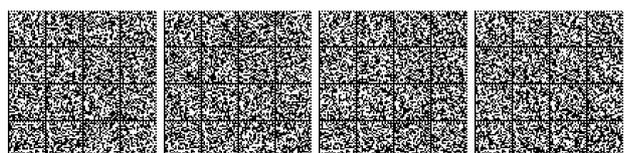
*Note all'art. 2:*

— Per gli estremi del regolamento (CE) n. 725/2004 e del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203, si vedano le note alle premesse.

*Note all'art. 3:*

— Si riporta il testo degli articoli 133 e 134 del citato regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:

«Art. 133. — Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari.

Possono anche, con l'autorizzazione del Prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse.».

«Art. 134. — Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati.

Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non può essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo.

I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.

Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l'institore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell'istituto o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati l'assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall'art. 11 del presente testo unico, nonché dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

La licenza non può essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale.».

— Il regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, convertito nella legge 19 marzo 1936, n. 508, reca: «Disciplina del servizio delle guardie particolari giurate» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 novembre 1935, n. 272.

— Il regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito nella legge 3 aprile 1937, n. 526, reca: «Disciplina degli Istituti di vigilanza privata» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1936, n. 300.

*Note all'art. 4:*

— Si riporta il testo dell'allegato *A* del citato decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dell'interno, del 29 gennaio 1999, n. 85:

«ALLEGATO *A*
(Art. 5, comma 1)

REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI
DELLE IMPRESE DI SICUREZZA

1. Le imprese di sicurezza per poter operare i controlli di sicurezza negli aeroporti italiani devono essere in possesso dei requisiti elencati nella presente scheda:

1.1. Requisiti professionali.

Le imprese di sicurezza devono possedere un'esperienza di attività similare e/o esperienza nel settore aeroportuale e devono prevedere:

*a)* l'affidamento della responsabilità dei controlli di sicurezza ad un direttore tecnico che abbia una idonea formazione professionale e giuridica documentata per poter operare il coordinamento e l'organizzazione dei servizi di sicurezza;

*b)* l'assunzione di personale che deve possedere i requisiti personali e professionali previsti nell'allegato *B*;

*c)* il piano di formazione professionale del personale deve essere conforme alla scheda "Programma di formazione professionale del personale addetto alla sicurezza";

*d)* i criteri di controllo attitudinale del personale;

*e)* un sistema di riqualificazione del personale;

*f)* un piano di controllo interno di qualità;

*g)* possesso dell'autorizzazione ex art. 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in caso di servizi direttamente gestiti da società di gestione aeroportuale, ex art. 134 se trattasi di soggetti terzi.

1.2. Requisiti finanziari.

Le imprese di sicurezza devono essere in possesso di un piano finanziario che dia idonee garanzie per l'espletamento dei servizi di sicurezza avuti in concessione per poter far fronte in qualsiasi momento ai suoi impegni effettivi e potenziali per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dall'inizio delle operazioni. A tal fine devono dimostrare l'inesistenza di una dichiarazione di insolvenza giudiziaria, presentare un piano economico per almeno i primi due anni di attività e idonea fidejussione.

1.3. Le imprese di sicurezza devono avere la propria sede sociale nel territorio nazionale e comunque nell'ambito del territorio provinciale di competenza della prefettura che ha rilasciato l'autorizzazione e di cui all'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

1.4. Le imprese devono garantire la continuità del servizio anche in caso di sciopero dei propri addetti sulla base della normativa vigente in materia di servizi pubblici essenziali.

1.5. Capitale sociale.

La maggioranza del capitale sociale deve essere e rimanere di proprietà esclusiva di cittadini dell'Unione europea. Il controllo effettuato sulle imprese deve sempre essere esercitato da cittadini dell'Unione europea.

Inoltre devono dimostrare che il loro capitale netto è pari ad almeno 50.000 euro.

1.6. Requisiti tecnici.

Le imprese di sicurezza che espletano i controlli di sicurezza dei bagagli a mano, dei bagagli da stiva e dei passeggeri, devono utilizzare apparecchiature di sicurezza necessarie e che rispondono ai parametri tecnici stabiliti nell'allegato *C* "Parametri tecnici dei sistemi di sicurezza".

1.7. Le imprese devono essere assicurate, proporzionalmente al rischio massimo dell'attività svolta, in materia di responsabilità civile in caso di incidenti per il personale e per i passeggeri e il danneggiamento dei bagagli e delle merci.

1.8. Le imprese di sicurezza e i singoli addetti, qualora ritengono ai fini della sicurezza di dover operare ulteriori controlli non rientranti nella loro attribuzione, devono richiedere tali interventi ai locali organi di Polizia.

1.9. Le imprese devono mettere a disposizione dei funzionari incaricati dei controlli tutta la documentazione dell'impresa sia tecnica che amministrativa e permettere di accedere ai propri locali ed apparecchiature per eventuali accertamenti.».

— Per il testo dell'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, si vedano le note alle premesse.

— Per il testo degli articoli 133 e 134 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si vedano le note all'art. 3.

— Si riporta il testo degli articoli 11 e 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:

«Art. 11. — Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.».
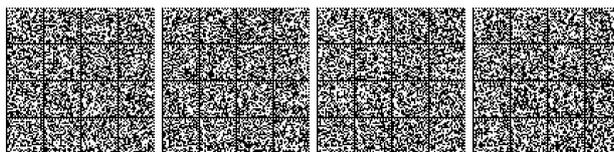
«Art. 138. — Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:

1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;

2° avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;

3° sapere leggere e scrivere;

4° non avere riportato condanna per delitto;

5° essere persona di ottima condotta politica e morale;

6° essere munito della carta di identità;

7° essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalità individuate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate.

La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata.

Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per lo svolgimento della medesima attività. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 134-*bis*, comma 3.

Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto ministeriale 30 ottobre 1996, n. 635, del Ministro dell'interno. Si osservano, altresì, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico.

Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio.».

— Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere):

«Art. 10. — 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:

*a)* licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

*b)* concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;

*c)* concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;

*d)* iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;

*e)* altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

*f)* contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

5-*bis*. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

5-*ter*. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale.».

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 (Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia nonché disposizioni concernenti i poteri del prefetto in materia di contrasto alla criminalità organizzata):

«Art. 4. — 1. Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all'art. 1, devono acquisire le informazioni di cui al comma 4 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire le concessioni o erogazioni indicati nell'allegato 3, il cui valore sia:

*a)* pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;

*b)* superiore a 300 milioni di lire per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

*c)* superiore a 200 milioni di lire per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni o cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.

2. È vietato, a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo.

3. Ai fini di cui al comma 1, la richiesta di informazioni è inoltrata al prefetto della provincia nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)*, o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera *b)* dello stesso comma 1. Tale richiesta deve contenere gli elementi di cui all'allegato 4.

4. Il prefetto trasmette alle amministrazioni richiedenti, nel termine massimo di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, le informazioni concernenti la sussistenza o meno, a carico di uno dei soggetti indicati nelle lettere *d)* ed *e)* dell'allegato 4, delle cause di divieto o di sospensione dei procedimenti indicate nell'allegato 1, nonché le informazioni relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate. A tal fine il prefetto, anche avvalendosi dei poteri di accesso e di

accertamento delegati dal Ministro dell'interno, dispone le necessarie verifiche nell'ambito della provincia e, ove occorra, richiede ai prefetti competenti che le stesse siano effettuate nelle rispettive province.

5. Quando le verifiche disposte a norma del comma 4 siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata e fornisce le informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni. Nel caso di lavori o forniture di somma urgenza, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, le amministrazioni possono procedere dopo aver inoltrato al prefetto la richiesta di informazioni di cui al comma 3. Anche fuori del caso di lavori o forniture di somma urgenza, le amministrazioni possono procedere qualora le informazioni non pervengano nei termini previsti. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva.

6. Quando, a seguito delle verifiche disposte a norma del comma 4, emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, le amministrazioni cui sono fornite le relative informazioni dal prefetto, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni. Nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui al comma 5, qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'allegato 1 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto, l'amministrazione interessata può revocare le autorizzazioni e le concessioni o recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.».

— Si riporta il testo dell'art. 257-*quinquies* del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635:

«Art. 257-*quinquies*. — 1. Per l'accertamento della sussistenza delle caratteristiche di cui al comma 4 dell'art. 257 e della permanenza dei requisiti di qualità e funzionalità degli istituti, il prefetto si avvale degli organismi di qualificazione e certificazione costituiti o riconosciuti dal Ministero dell'interno a norma dell'art. 260-*ter*. Degli stessi organismi si avvale il questore per le finalità di vigilanza di cui all'art. 249, quinto comma.

2. Ai fini di quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento, per l'accertamento delle condizioni di sicurezza dei servizi e del personale, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il prefetto si avvale di parametri oggettivi di verifica, definiti dal Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui all'art. 260-*quater*, tenendo conto:

*a)* degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano le attività di cui all'art. 134 della legge e, particolarmente, delle misure da adottarsi in relazione alle condizioni, anche locali della sicurezza pubblica;

*b)* dei costi per la sicurezza, compresi quelli per veicoli blindati, protezioni individuali antiproiettile, apparecchiature tecnologiche ed ogni altro mezzo, strumento od equipaggiamento indispensabile per la qualità e la sicurezza dei servizi;

*c)* dei costi reali e complessivi per il personale, determinati secondo quanto previsto dall'art. 86, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.».

*Note all'art. 5:*

— Si riporta il testo dell'allegato *C* del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dell'interno, del 29 gennaio 1999, n. 85:

«ALLEGATO *C*
(Art. 6)

SPECIFICHE TECNICHE MINIME
DELLE APPARECCHIATURE E PROCEDURE DI TEST

1. *Rivelatori di metallo.*

1.1. Definizione.

Per rivelatori di metallo si intendono apparecchiature che usano un campo elettromagnetico per rivelare armi ed altri oggetti metallici.

Si definiscono WTMD (walk-through metal detector) i rivelatori di metallo a portale, per il controllo di persone in movimento.

Si definiscono HHMD (hand-held metal detector) i rivelatori di metallo portatili per l'ispezione delle persone fermate ai punti di controllo.

1.2. Specifiche tecniche.

1.2.1. Prestazioni WTMD.

1.2.1.1. L'apparecchiatura deve essere in grado di rivelare e discriminare oggetti metallici magnetici, non magnetici e in lega mista magnetica/non magnetica, comunque siano trasportati attraverso il varco, indipendentemente dalla posizione, dall'orientamento, dalla traiettoria e dalla velocità con cui attraversano lo stesso.

1.2.1.2. Le tipologie, le quantità e le forme degli oggetti che il WTMD deve rivelare nonché la probabilità minima di rivelazione e la probabilità massima di falsi allarmi sono rese note dall'ENAC.

1.2.2. Requisiti essenziali WTMD.

1.2.2.1. Tutte le parti dell'apparecchiatura devono essere conformi alle disposizioni vigenti in materia di sanità, sicurezza e compatibilità elettromagnetica.

1.2.2.2. L'apparecchiatura deve disporre di un chiaro allarme sonoro e visivo, le cui caratteristiche sono rese note dall'ENAC.

1.2.2.3. L'apparecchiatura deve effettuare un'auto diagnosi all'avvio e durante la fase operativa, non deve richiedere alcuna conseguente regolazione da parte dell'operatore e deve disporre di una chiara indicazione di guasto.

1.2.2.4. Le funzioni automatiche di auto diagnosi e ricalibrazione non devono incidere sull'operatività dell'apparecchiatura.

1.2.2.5. L'apparecchiatura deve essere corredata da uno strumento di test conforme ai requisiti resi noti dall'ENAC.

1.2.2.6. L'apparecchiatura deve consentire una rapida programmazione dei propri parametri, al fine di poter operare secondo il livello di sicurezza stabilito. La sensibilità d'intercettazione dell'apparecchiatura deve essere regolabile, per le finalità e con le modalità rese note dall'ENAC.

1.2.2.7. L'apparecchiatura non deve manifestare variazioni delle proprie prestazioni a causa di fluttuazioni della tensione di rete, di disturbi associati alla linea di alimentazione, in presenza di interferenze elettromagnetiche irradiate nelle vicinanze del varco, quando è installata a breve distanza una apparecchiatura a raggi X, in presenza di metal detector portatili o a portale impiegati in prossimità del varco, in presenza di masse metalliche esterne in movimento presso la struttura; inoltre l'apparecchiatura deve compensare la presenza di masse metalliche statiche esterne, anche di grande dimensione, senza mostrare alcuna variazione delle proprie prestazioni.

1.2.2.8. L'apparecchiatura non deve produrre allarmi causati da vibrazioni meccaniche.

1.2.2.9. L'apparecchiatura non deve alterare il funzionamento delle apparecchiature mediche quali protesi auditive, stimolatori cardiaci, defibrillatori, ecc.

1.2.2.10. L'apparecchiatura non deve provocare interferenze con, apparecchiature elettriche, elettroniche e supporti magnetici di informazioni.

1.2.2.11. L'apparecchiatura deve disporre di una batteria tampone ad intervento automatico, per il funzionamento in caso di interruzione dell'energia elettrica, la cui attivazione deve essere segnalata.

1.2.2.12. L'apparecchiatura deve disporre di funzioni di misura e visualizzazione dei segnali di rivelazione dei metalli.

1.2.3. Prestazioni HHMD.

1.2.3.1. L'apparecchiatura deve essere in grado di rilevare oggetti costituiti da metalli magnetici e non magnetici.

1.2.3.2. Le tipologie, le quantità, le forme e la distanza minima di rivelazione sono rese note dall'ENAC.

1.2.4. Requisiti essenziali HHMD.

1.2.4.1. L'apparecchiatura deve essere conforme alle disposizioni in vigore in materia di salute, sicurezza e di radio interferenze.

1.2.4.2. Le prestazioni dell'apparecchiatura devono essere regolabili per le finalità e con le modalità resi note dall'ENAC.

1.2.4.3. L'apparecchiatura non deve richiedere alcun aggiustamento successivamente all'accensione.

1.2.4.4. L'apparecchiatura deve essere dotato di una funzione di auto-calibrazione.

1.2.4.5. L'apparecchiatura non deve disporre di regolatore di sensibilità accessibile all'operatore.
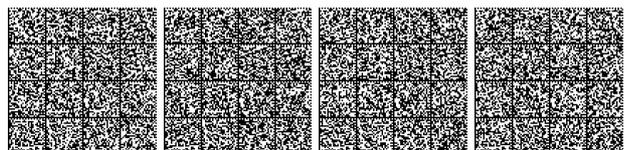
1.2.4.6. L'apparecchiatura deve disporre di un chiaro allarme sonoro e visivo.

1.2.4.7. L'apparecchiatura deve disporre di un interruttore di spegnimento disegnato in modo tale da prevenire spengimenti accidentali.

1.2.4.8. L'apparecchiatura e i dispositivi usati nelle aree di controllo aeroportuali non devono interferire tra di loro in modo tale da non pregiudicare le prestazioni e l'operatività.

Quanto sopra si estende ai metal detector a portale, ai telefoni cellulari ed agli apparecchi senza fili.

1.2.4.9. L'apparecchiatura non deve provocare interferenze con le apparecchiature mediche, quali le protesi auditive, stimolatori cardiaci, defibrillatori ecc.

1.2.4.10. L'apparecchiatura non deve provocare interferenze con le apparecchiature elettriche, elettroniche e supporti magnetici di informazioni.

1.2.4.11. L'apparecchiatura deve produrre un segnale visivo e sonoro che indica lo stato di esaurimento della batteria di alimentazione prima che la sensibilità di rilevazione si modifichi.

Ulteriori requisiti degli WTMD e degli HHMD sono resi noti dall'ENAC.

1.3. Rispondenza alle specifiche tecniche.

La rispondenza dei rivelatori di metallo alle specifiche tecniche deve essere determinata attraverso test (T), misurazioni (M) e/o esame documentale (D).

La capacità di rivelazione (espressa come P.O.D. - Probability of Detection) e la probabilità di falsi allarmi (P.F.A. - Probability of False Alarm) deve essere accertata, secondo le modalità rese note dall'ENAC, attraverso apposita procedura sperimentale ovvero esame della documentazione concernente sperimentazioni o certificazioni effettuate da organismi riconosciuti.

Una contenuta variabilità di risultati, pur nel rispetto delle specifiche tecniche, è comunque possibile, in relazione alle differenti prestazioni di diversi apparecchi di uno stesso modello ed alla difficoltà nel riprodurre esattamente le medesime condizioni di test.

2. *Apparecchiature radiogene.*

2.1. Definizione.

Si definiscono apparecchiature radiogene gli strumenti di controllo non automatici che utilizzano la tecnologia a raggi X e forniscono all'operatore una immagine da interpretare.

2.2. Specifiche tecniche.

2.2.1. Prestazioni.

Le seguenti prestazioni devono essere garantite da qualsiasi apparecchiatura a raggi-X non automatica utilizzata per esaminare oggetti destinati all'imbarco su aeromobili.

2.2.1.1. Risoluzione del singolo filo metallico (single wire resolution - SWR) Definisce la capacità dell'apparecchiatura di visualizzare un filo di diametro ridotto.

Verifica attraverso il TEST 1 - diametro del filo visibile non inferiore ad [A].

2.2.1.2. Penetrazione utile (useful penetration - UP) Definisce il livello di dettaglio che deve essere visualizzato sotto un determinato spessore di materiale noto.

Verifica attraverso il TEST 2 - diametro del filo visibile non inferiore a [B] dietro uno spessore di alluminio pari a [C].

2.2.1.3. Risoluzione spaziale (spatial resolution - SR) Definisce la capacità dell'apparecchiatura di discriminare e visualizzare oggetti molto ravvicinati.

Verifica attraverso il TEST 3 - passo della coppia di griglie visibili non inferiore a [D].

2.2.1.4. Penetrazione semplice (simple penetration - SP) Definisce sia lo spessore del metallo che l'apparecchiatura è in grado di penetrare sia la capacità di visualizzare fogli metallici molto sottili.

Verifica della capacità di differenziare spessori metallici sottili attraverso il TEST 4 a - spessore della lamina visibile non superiore ad [E].

Verifica della capacità di visualizzare oggetti dietro elevati spessori metallici attraverso il TEST 4 b - spessore della lastra di acciaio dietro cui è visibile la sagoma di piombo non inferiore a [F].

2.2.1.5. Discriminazione dei materiali (Material Discrimination - MD) Definisce la capacità di discriminare materiali con differente peso atomico medio, consentendo in particolare di distinguere tra materiale organico ed inorganico.

Verifica attraverso il TEST 5 - visualizzazione del sale e dello zucchero con differenti colorazioni.

I valori [A], [B], [C], [D], [E] ed [F] sono resi noti dall'ENAC.

2.2.2. Requisiti essenziali.

2.2.2.1. Tutte le parti dell'apparecchiatura devono essere conformi alle disposizioni vigenti in materia di sanità e di sicurezza.

2.2.2.2. L'apparecchiatura deve visualizzare un'immagine completa di ciascun oggetto rivelato nel tunnel.

2.2.2.3. L'immagine di qualsiasi parte dell'oggetto deve essere visualizzata sullo schermo per almeno 5 secondi.

2.2.2.4. L'operatore deve avere la possibilità di arrestare il nastro e, se necessario, di invertire il senso di marcia.

2.2.2.5. L'apparecchiatura deve essere pienamente funzionante entro 2 minuti dal momento dell'accensione.

2.2.2.6. Al riavviarsi del nastro dopo una sosta, l'apparecchiatura deve fornire un'immagine completa dell'ultimo oggetto esaminato.

2.2.2.7. Le funzioni selezionate devono attivarsi entro 1/2 secondo.

2.2.2.8. L'immagine deve essere visualizzata senza tremolii.

2.2.2.9. L'apparecchiatura deve essere di concezione modulare, per facilitare eventuali perfezionamenti.

2.2.2.10. Le componenti vitali dell'apparecchiatura non devono essere danneggiate dal versamento di liquidi sul nastro.

2.2.2.11. L'apparecchiatura deve effettuare una autodiagnosi all'accensione.

2.2.2.12. L'apparecchiatura deve lasciar passare liberamente bagagli muniti di cinghie.

2.2.2.13. L'apparecchiatura deve avere la capacità di trasferire i dati sia in locale che in rete.

2.2.2.14. La versione del software deve essere visualizzata all'avvio.

2.2.2.15. L'apparecchiatura deve indicare visivamente i materiali che non può penetrare.

2.2.2.16. Ogni funzione selezionata deve annullarsi automaticamente quando un oggetto successivo viene esaminato.

2.2.2.17. Il sistema deve poter recuperare almeno l'immagine dell'ultimo oggetto esaminato.

Ulteriori requisiti sono resi noti dall'ENAC.

2.3. Rispondenza alle prestazioni.

2.3.1. Strumento di test standard (Standard Test Piece STP).

Le valutazioni concernenti le prestazioni di cui al punto 2.2 devono essere eseguite per mezzo di uno strumento di test standard (STP), rispondente alle caratteristiche riportate di seguito.

2.3.1.1. TEST 1 Risoluzione del singolo filo metallico (Single wire resolution - SWR) Per consentire tale valutazione, lo STP deve avere dei fili di rame stagnato non isolato montato su plexiglas, le cui dimensioni siano comprese fra 24 AWG (0,51 mm) e 36 AWG (0,13 mm), con valori intermedi pari a 30 e 32 AWG; detti fili devono essere disposti in forma sinusoidale.

2.3.1.2. TEST 2 Penetrazione utile (Useful penetration - UP) Per consentire tale valutazione, lo STP deve avere una lastra di alluminio di spessore variabile, pari a 7,81 mm, 10,94 mm e 14,06 mm, dietro la quale sono disposti dei fili di rame stagnato non isolato di forma sinusoidale, di diametri corrispondenti a quanto stabilito al punto 2.3.1.1 che precede.

2.3.1.3. TEST 3 Risoluzione spaziale (Spatial resolution - SR) Per consentire tale valutazione, lo STP deve avere tre coppie di griglie con passo di 1,00 mm, 1,50 mm e 2,00 mm. Le singole coppie di griglie devono essere disposte perpendicolarmente le une rispetto alle altre, per poter verificare la risoluzione orizzontale e quella verticale.

2.3.1.4. TEST 4a Penetrazione semplice - differenziazione di spessori metallici sottili (Simple penetration - SP) Per consentire tale valutazione, lo STP deve avere lamine di acciaio con lo spessore di 0,05 mm, 0,10 mm e 0,15 mm.
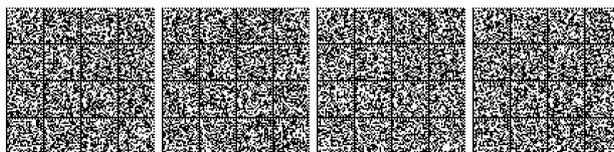
TEST 4b Penetrazione semplice - differenziazione di spessori metallici spessi (Simple penetration - SP) Per consentire tale valutazione, lo STP deve avere una lastra di acciaio di spessore compreso fra 14,00 mm e 30,00 mm, con gradini di 2,00 mm, dietro cui è posta una sagoma di piombo.

2.3.1.5. TEST 5 Discriminazione dei materiali (Material discrimination - MD) Per consentire tale valutazione, lo STP deve possedere due campioni rispettivamente di sale e zucchero, posti in contenitori plastici trasparenti.

2.3.2. Modalità di esecuzione dei TEST.

Al fine di ottenere un'immagine ottimale, lo STP può essere posizionato in qualsiasi punto del nastro trasportatore e può essere sottoposto a più passaggi; per le valutazioni possono essere utilizzate tutte le funzioni disponibili (colore, ingrandimento, intensificazione dei contorni, ecc.).

2.3.2.1. TEST 1 Risoluzione del singolo filo metallico (Single wire resolution - SWR) L'operatore deve poter vedere il filo di rame stagnato non isolato di diametro non inferiore ad [A] montato su plexiglas.

2.3.2.2. TEST 2 Penetrazione utile (Useful penetration - UP) L'operatore deve poter vedere il filo di rame stagnato non isolato di diametro non inferiore a [B] montato su plexiglas, dietro lo spessore di alluminio pari a [C].

2.3.2.3. TEST 3 Risoluzione spaziale (Spatial resolution - SR) L'operatore deve poter vedere la coppia di griglie di passo [D] ricavate nel foglio di rame.

2.3.2.4. TEST 4a Penetrazione semplice - differenziazione di spessori metallici sottili (Simple penetration - SP) L'operatore deve poter distinguere la lamina di acciaio di spessore [E].

2.3.2.5. TEST 4b Penetrazione semplice - differenziazione di spessori metallici spessi (Simple penetration - SP) L'operatore deve poter vedere la sagoma di piombo posta dietro lo spessore [F] di acciaio.

2.3.2.6. TEST 5 Discriminazione dei materiali (Material discrimination - MD) L'operatore deve poter distinguere lo zucchero dal sale attraverso una differenziazione cromatica.

I valori [A], [B], [C], [D], [E] ed [F] sono quelli di cui al paragrafo 2.2.

Una contenuta variabilità di risultati, pur nel rispetto delle specifiche tecniche, è comunque possibile, in relazione alle differenti prestazioni di diversi apparecchi di uno stesso modello, alla differente sensibilità dell'operatore nel distinguere visivamente le caratteristiche dell'immagine ed alla difficoltà nel riprodurre esattamente le medesime condizioni di test.

3. *Rivelatori automatici di esplosivi e di ordigni esplodenti.*

3.1. Definizioni.

Per rivelatori automatici di esplosivi e di ordigni esplodenti si intendono apparecchiature in grado di rivelare e segnalare mediante allarme automatico la presenza nel bagaglio di materiale esplosivo e/o di un ordigno esplodente.

Si definiscono EDS - Esplosive Detection System i rivelatori automatici di materiale esplosivo.

Si definiscono EDDS - Esplosive Device Detection System, i rivelatori automatici di ordigni esplodenti in grado di rivelare uno o più elementi degli stessi.

3.2. Specifiche tecniche.

3.2.1. Prestazioni.

3.2.1.1. La rivelazione deve essere indipendente dal materiale con cui il bagaglio è fabbricato nonché dalla forma, posizione e orientamento del materiale esplosivo o di ciascun elemento e/o dalla configurazione dell'ordigno esplodente. La presenza di contromisure in grado di impedire la rivelazione deve essere indicata da un allarme.

3.2.1.3. Nel caso in cui le apparecchiature EDS e EDDS vengano utilizzati in modalità indicativa (che prevede l'intervento di un operatore), la qualità dell'immagine che si ottiene deve soddisfare i requisiti resi noti dall'ENAC.

3.2.2. Prestazioni per EDS.

Le tipologie, le quantità e le forme dei materiali esplosivi che l'EDS deve rivelare, nonché la capacità minima di rivelazione (totale e per ogni diversa tipologia di materiale esplosivo) e la probabilità massima di falsi allarmi, sono rese note dall'ENAC.

3.2.3. Prestazioni per EDDS.

3.2.3.1. Le tipologie degli elementi di ordigni esplodenti che l'EDDS deve rivelare, nonché la capacità minima di rivelazione e la probabilità massima di falsi allarmi sono resi noti dall'ENAC.

3.2.3.2. Nel caso in cui l'EDDS sia anche in grado di rivelare materiali esplosivi, le prestazioni sono quelle espresse al punto 3.2.2.

3.2.4. Requisiti essenziali.

3.2.4.1. Il rivelatore di esplosivi deve essere conforme alle vigenti disposizioni in materia di sanità e di sicurezza.

3.2.4.2. L'apparecchiatura deve essere di concezione modulare per facilitare eventuali perfezionamenti.

3.2.4.3. Le componenti vitali dell'apparecchiatura non devono essere danneggiate dal versamento di liquidi sul nastro.

3.2.4.4. L'apparecchiatura deve effettuare una autodiagnosi all'accensione.

3.2.4.5. L'apparecchiatura deve lasciar passare liberamente bagagli muniti di cinghie.

3.2.4.6. L'apparecchiatura deve avere la capacità di trasferire i dati sia in locale che in rete.

Ulteriori requisiti sono resi noti dall'ENAC.

3.2.5. Rispondenza alle prestazioni.

3.2.5.1. Nel caso in cui le apparecchiature EDS e EDDS vengano utilizzati in modalità indicativa, le prestazioni concernenti la qualità dell'immagine vengono accertate con le modalità rese note dall'ENAC.

3.2.5.2. La capacità di rivelazione (espressa come P.O.D. - Probability of Detection) e la probabilità di falsi allarmi (P.F.A. - Probability of False Alarm), in relazione alle diverse tipologie e quantità di materiali esplosivi e costituenti dell'ordigno esplodente, deve essere accertata, secondo le modalità rese note dall'ENAC, attraverso apposita procedura sperimentale ovvero esame della documentazione concernente sperimentazioni o certificazioni effettuate da organismi riconosciuti.

Una contenuta variabilità di risultati, pur nel rispetto delle specifiche tecniche, è comunque possibile, in relazione alle differenti prestazioni di diversi apparecchi di uno stesso modello, alla differente sensibilità dell'operatore nel distinguere visivamente le caratteristiche dell'immagine ed alla difficoltà nel riprodurre esattamente le medesime condizioni di test.

4. *Rivelatori di tracce di esplosivi.*

4.1. Definizione.

Per rivelatori di tracce di esplosivi (ETDS - Explosive Trace Detection System) si intendono apparecchiature in grado di rilevare particelle e/o vapori di esplosivo.

4.2. Specifiche tecniche.

4.2.1. Prestazioni.

4.2.1.1. L'apparecchiatura deve essere in grado di rivelare tracce di esplosivi secondo quanto reso noto dall'ENAC.

4.2.2. Requisiti essenziali.

4.2.2.1. Tutte le parti dell'apparecchiatura devono essere conformi alle disposizioni vigenti in materia di sanità e sicurezza.

4.2.2.2. L'apparecchiatura deve effettuare un'autodiagnosi all'accensione.

4.2.2.3. L'apparecchiatura deve essere di concezione modulare per facilitare eventuali perfezionamenti.

4.2.2.4. L'apparecchiatura deve disporre di un chiaro allarme sonoro e visivo.

Ulteriori requisiti sono resi noti dall'ENAC.

Una contenuta variabilità di risultati, pur nel rispetto delle specifiche tecniche, è comunque possibile, in relazione alle differenti prestazioni di diversi apparecchi di uno stesso modello ed alla difficoltà nel riprodurre esattamente le medesime condizioni di test.

5. *Camere di simulazione.*

5.1. Definizione.

Per camere di simulazione si intendono apparecchiature in grado di riprodurre in ambiente controllato condizioni fisiche tali da attivare ordigni esplodenti o incendiari.

5.2. Specifiche tecniche.

5.2.1. Prestazioni.

5.2.1.1. Le camere di simulazione devono provocare l'attivazione di congegni (quali ad esempio barometrici radio comandati, acustici e di tipo radiologico) secondo le indicazioni rese note dall'ENAC.

5.2.2. Requisiti essenziali.

5.2.2.1. Deve essere potenziabile in funzione degli sviluppi tecnologici.

5.2.2.2. Tutte le parti dell'apparecchiatura devono essere conformi alle disposizioni vigenti in materia di sanità e sicurezza.

5.2.2.3. Deve consentire l'esecuzione automatica delle procedure di simulazione.

5.2.2.4. L'apparecchiatura deve essere dotato di un controllo video a circuito chiuso.

Ulteriori requisiti sono resi noti dall'ENAC.

6. *Altre tipologie di apparecchiature.*

Eventuali ulteriori tipologie di apparecchiature destinate ai controlli di sicurezza in ambito aeroportuale verranno rese note dall'ENAC.».

*Note all'art. 7:*

— Per i riferimenti al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952 e al regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, si vedano le note all'art. 3.

— Si riporta il testo dell'art. 10 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:

«Art. 10. — Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.».

**09G0161**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 6 luglio 2009.

**Accreditamento, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'associazione «ISDACI Istituto per lo studio e la diffusione dell'arbitrato e del diritto commerciale internazionale».**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PP.D.G. 4 maggio 2007 e 5 novembre 2007 con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «ISDACI - Istituto per lo studio e la diffusione dell'arbitrato e del diritto commerciale internazionale», con sede legale in Milano, via Alvise Cadamosto n. 7, C.F. e P.IVA 08575360154, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Viste le note in data 29 maggio 2009, prot. DAG 4/6/2009 0076530.E e 17/6/2009, prot. DAG 30/06/2009 0086958.E, con le quali l'avv. Giovanni Deodato, in qualità di legale rappresentante dell'associazione «ISDACI Istituto per lo studio e la diffusione dell'arbitrato e del diritto commerciale internazionale», chiede l'inserimento di due ulteriori nominativi nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione;

Rilevato che i formatori nelle persone di:

prof. Luiso Francesco Paolo, nato a Lucca il 28 marzo 1947;

prof.ssa Zanuttigh Loriana, nata a Cividale del Friuli (Udine) il 6 novembre 1946, sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

la modifica dei PP.D.G. 4 maggio 2007 e 5 novembre 2007 con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «ISDACI - Istituto per lo studio e la diffusione dell'arbitrato e del diritto commerciale internazionale», con sede legale in Milano, via Alvise Cadamosto n. 7, C.F. e P.IVA 08575360154, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di due ulteriori unità nella persone del prof. Luiso Francesco Paolo, nato a Lucca il 28 marzo 1947 e della prof.ssa Zanuttigh Loriana, nata a Cividale del Friuli (Udine) il 6 novembre 1946.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 6 luglio 2009

*Il direttore generale:* FRUNZIO

**09A13088**
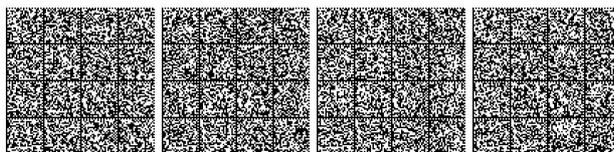
PROVVEDIMENTO 7 luglio 2009.

**Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione della «Scuola forense dell'Ordfine degli avvocati di Taranto», organismo non autonomo costituito dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Taranto.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Esaminata l'istanza del 25 maggio 2009 prot. DAG 29/05/2009.0075353.E con la quale l'avv. Angelo Esposito, nato a Taranto il 25 luglio 1957 in qualità di presidente p.t. del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Taranto, con sede legale in Taranto, via Marche, P.IVA 80015040738, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento dell'organismo non autonomo denominato «Scuola forense dell'Ordine degli avvocati di Taranto» tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Atteso che i requisiti dell'organismo non autonomo dichiarati dal legale rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Taranto risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività, sita in Taranto, via Marche e che i formatori nelle persone di:

prof.ssa Daniela Caterina, nata a Corato (Bari) il 9 novembre 1968,

avv. Esposito Angelo, nato a Taranto il 25 luglio 1957,

avv. Di Maggio Vincenzo , nato a Taranto il 19 aprile 1955, sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

l'accreditamento della «Scuola forense dell'Ordine degli avvocati di Taranto», organismo non autonomo costituito dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Taranto, con sede legale in Taranto, via Marche, P.IVA 80015040738, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 7 luglio 2009

*Il direttore generale:* FRUNZIO

**09A13089**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 ottobre 2009.

**Anticipazione ai comuni interessati dagli eventi tellurici del 6 aprile 2009, dei tributi di spettanza sospesi per effetto dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia de L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 aprile 2009, emanato ai sensi dell'art. 6, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, che dispone la sospensione del termine per l'adempimento degli obblighi tributari;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 16 aprile 2009, n. 3, emanato in qualità di Commissario delegato, che ha individuato i comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia de L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo;

Visti gli articoli 1 e 6 del decreto-legge 28aprile2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che prevede, tra l'altro, la rideterminazione della sospensione del versamento dei tributi;

Visti gli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, che recano, rispettivamente, disposizioni relative alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti e alla ripresa degli stessi nella provincia de L'Aquila;

Visto l'art. 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, che ha aggiunto all'art. 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 2009, il comma 3-*bis* il quale dispone che gli importi dei tributi di spettanza dei comuni non percepiti per effetto della sospensione dei versamenti tributari sono anticipati dallo Stato, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
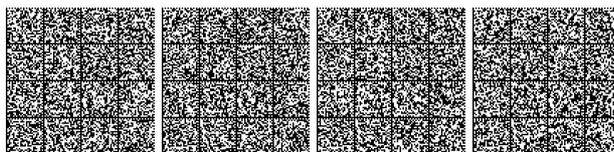
Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 2009, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010;

Vista la relazione tecnica all'art. 25 del decreto-legge n. 78 del 2009 che ha individuato in 9,7 milioni di euro gli effetti in termini di cassa della sospensione dei versamenti in questione e in 4,85 milioni di euro per la ripresa dei versamenti per ciascuno degli anni 2010 e 2011;

Considerata la necessità di anticipare ai comuni gli importi dei tributi di spettanza degli stessi non percepiti per effetto della sospensione dei versamenti tributari fino alla ripresa degli stessi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento delle finanze;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1.

*Oggetto del provvedimento*

1. Con il presente decreto sono individuate le modalità per la determinazione degli importi previsti dall'art. 1, comma 3-*bis*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, i quali sono anticipati dallo Stato ai comuni, identificati con il decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, a copertura dei tributi di spettanza dei medesimi, non percepiti per effetto della sospensione dei versamenti tributari previsti dall'art. 1 della citata ordinanza n. 3780 del 2009.

Art. 2.

*Determinazione, attribuzione e recupero delle anticipazioni dei tributi*

1. Gli importi per le anticipazioni dei tributi di spettanza dei comuni sono determinati sulla base dei dati, di cassa, concernenti l'imposta comunale sugli immobili, l'imposta di scopo, l'imposta comunale sulla pubblicità, l'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica, l'addizionale comunale all'IRPEF, la compartecipazione IRPEF, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, come risultanti dai certificati di conto consuntivo per l'anno 2007, predisposti dagli enti interessati ed acquisiti dal Ministero dell'interno.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono attribuiti ai comuni dal Ministero dell'interno, nel limite della somma di 9,7 milioni di euro, a valere sul capitolo di spesa numero 1316, e proporzionalmente ai dati risultanti dai predetti certificati.

3. Con successivo decreto sono disciplinate le modalità per il recupero degli importi anticipati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2009

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
TREMONTI

*Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2009*
*Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 152*

**09A12999**

## MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 settembre 2009.

**Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2009/6/CE.**

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con i decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11 giugno 1999, 17 agosto 2000, 30 ottobre
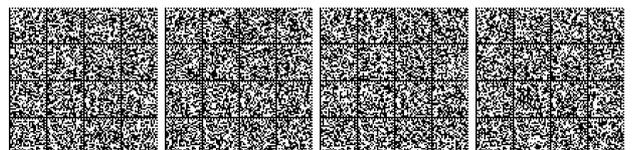
2002, 7 marzo 2003, 15 ottobre 2003, 8 febbraio 2005, 26 agosto 2005, 9 marzo 2006; 9 maggio 2006, 15 novembre 2006, 5 aprile 2007, 21 novembre 2007, 23 gennaio 2008 e 2 aprile 2008 pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1987, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 de 6 ottobre 1997, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 248 del 23 ottobre 2000, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 121 del 26 maggio 2005, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2005, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 276 del 26 novembre 2005, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 170 del 24 luglio 2006; nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 171 del 25 luglio 2006, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2007, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2007, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 9 aprile 2008, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1º luglio 2008 e nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 125 del 29 maggio 2008; nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1º luglio 2008; nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 274 del 22 novembre 2008 e nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 13 del 17 gennaio 2009 con i quali si è provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della Commissione della Comunità europea numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE, 98/62/CE, 2000/6/CE, 2000/11/CE, 2002/34/CE, 2003/1/CE, 2003/16/CE, 2003/83/CE, 2004/87/CE, 2004/88/CE, 2004/94/CE, 2004/93/CE, 2005/9/CE, 2005/42/CE, 2005/52/CE, 2005/80/CE, 2006/65/CE, 2007/1/CE, 2007/17/CE, 2007/22/CE, 2007/53/CE, 2007/54/CE, 2007/67/CE, 2008/14/CE e 2008/42/CE;

Considerate le direttive 2008/88/CE e 2008/123/CE in corso di recepimento;

Vista la direttiva 2009/6/CE della Commissione, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico gli allegati II e III della direttiva medesima, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 36/15 del 5 febbraio 2009;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 180 del 2 agosto 2008, recante delega di attribuzioni del sig. Ministro al Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio;

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanità con nota n. 20034 del 20 aprile 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. Agli allegati II e III della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata dai decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006 sono apportate le modifiche riportate nell'Allegato del presente decreto.

Art. 2.

1. A decorrere dal 5 novembre 2009 i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni del presente decreto non possono essere immessi sul mercato dai produttori della Comunità e dagli importatori in essa stabiliti e non possono essere venduti o ceduti al consumatore finale.

2. A decorrere dal 5 febbraio 2010 si applicano le disposizioni riguardanti la sostanza «toluene» come riportate al punto 2 dell'allegato al numero d'ordine 187.

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
*Il Sottosegretario di Stato*
FAZIO

*Il Ministro dello sviluppo economico*
SCAJOLA

*Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2009*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 136*
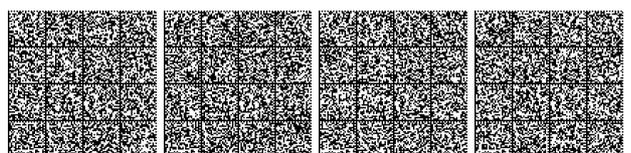
ALLEGATO

La Legge 11 ottobre 1986, n. 713 è così modificata:

1) Nell'allegato II sono aggiunti i seguenti numeri d'ordine:

| N. d'ordine | Denominazione chimica |
|---|---|
| 1372 | Diethylene glicol (DEG), per il livello delle tracce si veda l'allegato III<br>N. CAS 111-46-6<br>N. CE 203-872-2 |
| 1373 | Phytonadione [INCI], Phytomenadione [INN]<br>N. CAS 84-80-0/81818-54-4;<br>N. CE 201-564-2 |

2) Nell'allegato III , parte I, sono aggiunti i numeri d'ordine da 187 a 190:

| Numero d'ordine | Sostanze | Limitazioni | | | Modalità d'impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Campo d'applicazione e/o uso | Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito | Altre limitazioni e prescrizioni | |
| a | b | c | d | e | f |
| 187 | Toluene<br>N. CAS 108-88-3<br>N. CE 203-625-9 | Prodotti per le unghie | 25% | | Tenere lontano dalla portata dei bambini |
| 188 | Diethylene Glycol<br>N. CAS 111-46-6<br>N. CE 203-872-2<br>Glicole di etilenico (DEG) | Tracce negli ingredienti | 0,1% | | |
| 189 | Butoxydiglycol<br>N. CAS 112-34-5<br>N. CE 203-961-6<br>Monobutiletere del glicole dietilenico (DEGBE) | Solvente nelle tinture per capelli | 9% | Da non utilizzare negli aerosol ( spray ) | |
| 190 | Buthoxyethanol<br>N. CAS 111-76-2<br>N. CE 203-905-0<br>Monobutiletere del glicole etilenico (EGBE) | Solvente nei prodotti ossidanti per la tintura dei capelli<br><br>Solvente nei prodotti non ossidanti per la tintura dei capelli | 4,0%<br><br>2,0% | Da non utilizzare negli aerosol (spray)<br><br>Da non utilizzare negli aerosol (spray) | |

**09A13067**
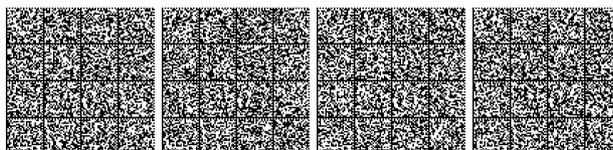
DECRETO 15 ottobre 2009.

**Nomina dei componenti del Comitato provinciale INPS di Terni e della commissione degli esercenti attività commerciali.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TERNI

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visti gli articoli 44 e 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visti i decreti direttoriali n. 4 e n. 6 del 4 maggio 2006 con i quali sono stati ricostituiti il Comitato provinciale INPS di Terni e la speciale Commissione per il contenzioso in materia di prestazioni delle gestioni degli esercenti attività commerciali;

Vista la nota del 12 ottobre 2009 con la quale la Confcommercio, a seguito delle dimissioni di Claudio Visaggio, designa Luciano Ioni in rappresentanza dei lavoratori autonomi in seno al Comitato provinciale INPS, nonché lo stesso Luciano Ioni e Aldo Bianchi in seno alla Commissione degli esercenti attività commerciali;

Decreta:

Luciano Ioni è nominato componente del Comitato provinciale INPS di Terni in rappresentanza dei lavoratori autonomi e in sostituzione di Claudio Visaggio e assume la presidenza della Commissione degli esercenti attività commerciali.

Aldo Bianchi è nominato componente della predetta Commissione degli esercenti attività commerciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali.

Terni, 15 ottobre 2009

*Il direttore provinciale:* CHELLI

**09A13085**

DECRETO 16 ottobre 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Garcia Alegre Jessica Juliana, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Garcia Alegre Jessica Juliana ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciado en Enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
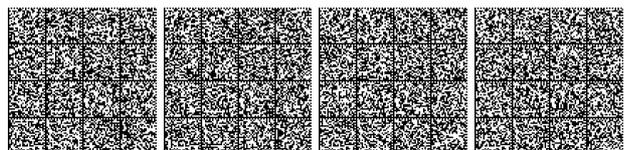
Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Licenciado en Enfermeria conseguito nell'anno 2007 presso la Universidad Peruana Cayetano Heredia di Lima (Perù) dalla sig.ra Garcia Alegre Jessica Juliana, nata ad Ancash (Perù) il giorno 27 febbraio 1984 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Garcia Alegre Jessica Juliana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A12997**

---

DECRETO 19 ottobre 2009.

**Sostituzione di un componente della Commissione provinciale per l'integrazione del salario di Macerata in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MACERATA

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, riguardante la costituzione della Commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato;

vVisto il decreto del Direttore dell'U.P.L.M.O. n. 19787 del 23 dicembre 1972 con il quale è stata costituita la commissione provinciale suddetta;

Visto il decreto del Direttore dell'U.P.L.M.O. n. 26 del 6 giugno 1994 con il quale il sig. Armando Testasecca è stato nominato membro effettivo nella commissione citata;

Vista la nota del 19 ottobre 2009, prot. n. 23462, della Confagricoltura di Macerata con la quale si designa il sig. Gabriele Chiarici componente effettivo della commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato in sostituzione del sig. Armando Testasecca deceduto;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione richiesta;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Gabriele Chiarici, nato a Macerata il 28 luglio 1957 e residente a Recanati in Piazza Giacomo Leopardi n. 4, è nominato membro effettivo in seno alla Commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato in rappresentanza Confagricoltura di Macerata in sostituzione del sig. Armando Testasecca.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Macerata, 19 ottobre 2009

*Il direttore provinciale:* RAUSEI

**09A13068**

---

DECRETO 21 ottobre 2009.

**Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Grotto» di Taceno.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto dirigenziale 18 febbraio 2009, n. 3887 con il quale è stata sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Grotto» di Taceno (Lecco) in quanto la Società titolare non ha trasmesso, entro i termini, la documentazione prevista dall'art. 17, comma 3, del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Considerato che la società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale sopra nominata ha provveduto a trasmettere le certificazioni relative alle analisi chimiche e microbiologiche effettuate su campioni di acqua prelevati alla sorgente in data 1° aprile 2009;

Visto il parere favorevole della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 7 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è ripristinata la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Grotto» di Taceno (Lecco).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 21 ottobre 2009

*Il direttore generale:* OLEARI

**09A13066**

ORDINANZA 20 ottobre 2009.

**Misure urgenti in materia di protezione AH1N1v.**

IL VICE MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante l'istituzione del servizio sanitario nazionale e, in particolare, l'art. 32 in materia di funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, nonché di emergenze sanitarie e di igiene pubblica;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sul «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 112, comma 3, lettera *g)* e l'art. 117;

Visto il «Piano nazionale di preparazione e risposta per una pandemia influenzale»;

Preso atto della insorgenza di epidemie di influenza da nuovo virus influenzale A(H1N1), dotato di potenziale pandemico, che rappresenta una minaccia per la salute pubblica;

Considerato che le conoscenze sinora acquisite su tale forma morbosa confermano la trasmissibilità interumana per via diretta ed indiretta;

Considerato che in data 11 giugno 2009 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato il livello di allerta pandemico alla fase 6, livello 1, con indicazione agli Stati membri per l'attuazione di quanto previsto dai rispettivi piani pandemici nazionali;

Considerate le misure previste per tale livello di allarme dal «Piano nazionale di preparazione e risposta per una pandemia influenzale», volte a mitigare gli effetti della pandemia e a ridurre l'impatto sui sistemi sanitari e garantire la continuità delle attività lavorative e scolastiche anche mediante misure di profilassi vaccinale;

Considerati i dati scaturiti dalla sorveglianza a livello internazionale e nazionale sull'andamento delle infezioni da nuovo virus influenzale A(H1N1), che indicano una maggiore frequenza di forme gravi e complicate in soggetti con condizioni patologiche preesistenti;

Considerato che la disponibilità di vaccini pandemici sarà soggetta all'approvazione della Commissione europea e, per quanto riguarda il nostro Paese, sarà ottenuta in più forniture nell'arco dei prossimi mesi;

Vista l'ordinanza ministeriale 29 aprile 2009 recante «Istituzione dell'unità di crisi (U.C.) finalizzata a predisporre le misure di emergenza per fronteggiare i pericoli derivanti dall'influenza da nuovo virus A(H1N1)»;

Viste le ordinanze ministeriali 21 maggio 2009 e 29 luglio 2009 relativa a «Misure urgenti in materia di profilassi e terapia dell'influenza A(H1N1)»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3798 del 31 luglio 2009 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare al rischio della diffusione del virus influenzale A(H1N1), che prevede la progressiva vaccinazione pandemica di almeno il 40% della popolazione residente»;

Vista l'ordinanza ministeriale 11 settembre 2009 ed, in particolare, l'art. 7;

Considerato il parere espresso il 15 settembre 2009 dal Consiglio superiore di sanità e ampiamente riportato nell'ordinanza dell'11 settembre 2009;

Vista la circolare ministeriale del 14 ottobre 2009: «Influenza da virus AH1N1v. Individuazione dei servizi pubblici essenziali e delle prestazioni indispensabili rilevanti ai fini della vaccinazione»;

Considerata la proposta operativa del coordinamento interregionale della prevenzione, formulata il 14 ottobre, nella quale, valutata positivamente la possibilità di iniziare la vaccinazione con in anticipo sul previsto, si ritiene indispensabile rivedere le modalità organizzative, in modo da tenere conto della disponibilità frazionata nel tempo del vaccino, peraltro in fiale monouso, in relazione ai soggetti da vaccinare;

Visto il parere favorevole sulla autorizzazione dei vaccini pandemici adottato in data 24 settembre 2009 dal Comitato sui prodotti medicinali per uso umano (CHMP) dell'EMEA;

Considerato che, a causa delle condizioni assolutamente eccezionali in cui è avvenuta e sta avvenendo la fornitura dei primi lotti del vaccino antinfluenzale «Focetria» della Novartis Vaccines And Diagnostic S.r.l., non è stato possibile assicurare la conformità delle confezioni del medicinale alle disposizioni previste dal decreto del Ministero della sanità, 2 agosto 2001 «Numerazione progressiva dei bollini apposti sulle confezioni dei medicinali erogabili dal servizio sanitario nazionale»;

Ritenuto necessario dare atto di questa situazione eccezionale e, al contempo, stabilire la data a partire dalla quale le confezioni di «Focetria» devono ottemperare integralmente alle disposizioni del citato decreto 2 agosto 2001;
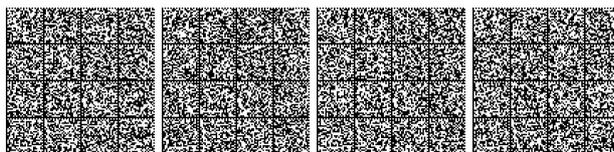
Ritenuto, altresì, opportuno chiarire che, nel periodo di produzione di confezioni non conformi alle disposizioni del decreto 2 agosto 2001, la società Novartis Vaccines And Diagnostic S.r.l. deve comunque assolvere agli adempimenti previsti dal decreto del Ministero della salute 15 luglio 2004 «Istituzione, presso l'Agenzia italiana del farmaco, di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo», fatta eccezione per la comunicazione relativa ai bollini andati distrutti in fase di produzione;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2009, recante «Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute, delle politiche sociali per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio», nominato vice Ministro con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2009;

Ordina:

Art. 1.

1. La vaccinazione antinfluenzale con vaccino pandemico A(H1N1) è offerta, in prosecuzione della campagna vaccinale, contestualmente alla vaccinazione del personale sanitario e socio sanitario, a:

*a)* le donne al 2° e 3° trimestre di gravidanza;

*b)* le persone di età compresa tra 6 mesi e 17 anni con patologie di cui al comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza 11 settembre 2009, nonché i bambini tra 6 e 24 mesi nati pretermine;

*c)* gli adulti di età inferiore ai 65 anni con patologie di cui al comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza 11 settembre 2009.

2. Per i soggetti ai punti *a)* e *b)* andranno riservate le confezioni monodosi.

3. Successivamente, la vaccinazione sarà offerta alle categorie elencate nell'art. 1, comma 1 dell'ordinanza 11 settembre 2009, come modificato dalla circolare ministeriale del 14 ottobre 2009.

Art. 2.

1. Fino al 30 novembre 2009 l'Azienda Novartis Vaccines And Diagnostic S.r.l. è autorizzata a produrre, in deroga agli adempimenti previsti dal decreto del Ministero della sanità 2 agosto 2001 in materia di bollino farmaceutico, per la successiva esclusiva distribuzione alle strutture del servizio sanitario nazionale, le seguenti confezioni del medicinale Focetria prive del suddetto bollino:

Focetria «7,5 mcg/ml - Sospensione iniettabile - Uso intramuscolare - Siringa preriempita (vetro) - 0,5 ml «1 siringa preriempita - codice A.I.C. n. 039396015;

Focetria «7,5 mcg/ml - Sospensione iniettabile - Uso intramuscolare - Siringa preriempita (vetro) - 0,5 ml «10 siringhe preriempite - codice A.I.C. n. 039396027;

Focetria «7,5 mcg/ml - Sospensione iniettabile - Uso intramuscolare - Flaconcino (vetro) - 5 ml (1 dose 0,5 ml)» 10 flaconcini (multidose: 10 dosi - codice A.I.C. n. 039396039.

2. I lotti del medicinale Focetria prodotti a partire dal 1° dicembre 2009 devono essere integralmente conformi alle previsioni del citato decreto ministeriale 2 agosto 2001.

3. Resta fermo l'obbligo dell'Azienda Novartis Vaccines And Diagnostic S.r.l. di assolvere, nel periodo di cui al comma 1, agli adempimenti previsti dal decreto Ministero della salute 15 luglio 2004, richiamato nelle premesse, ad eccezione della comunicazione dei bollini andati distrutti in fase di produzione.

La presente ordinanza viene inviata agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2009

*Il vice Ministro:* FAZIO

*Registrata alla Corte dei conti il 2 novembre 2009*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 226*

**09A13288**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 ottobre 2009.

**Modifica dell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, relativo al comune di Limone sul Garda.**

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il «Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato A, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, può essere modificata ed integrata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro dello sviluppo economico), anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie fissate dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 255 del 30 ottobre 2008 che da ultimo ha recato «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei
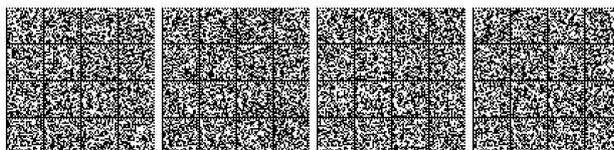
comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici», emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

Viste le lettere del Sindaco del comune di Limone sul Garda, in provincia di Brescia, del 4 febbraio 2009 protocollo 1084 e del 1° aprile 2009 protocollo 2609 con le quali, nel trasmettere la relazione con le caratteristiche territoriali ed ambientali relative a Limone ed altri comuni appartenenti alla zona della Comunità Montana del Parco Alto Garda e collocati in zone climatiche superiori, evidenziava come il comune di Limone sul Garda sia l'unico comune della provincia di Brescia classificato in zona climatica «D» e richiedeva la verifica dei dati e la possibilità di includere il comune in zona climatica «E»;

Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate con nota proc. ENEA/2009/38794/TER-UDASISTEN del 13 luglio 2009 dalla quale risulta che l'analisi dei dati climatici e territoriali relativi al quadrante geografico della Comunità Montana del Parco Alto Garda impone una revisione dei dati di riferimento contenuti nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e che, sulla base delle risultanze tecniche è possibile definire per il Comune di Limone un gradiente diverso attribuendo Gradi-giorno 2176 e la modifica della zona climatica da «D» a «E»;

Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi-giorni;

Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche della tabella allegato A al citato regolamento;

Decreta:

*Articolo unico*

1. Nella tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative al Comune di Limone sul Garda, in provincia di Brescia, sono sostituite da quelle di seguito elencate:

| pr | zc | gr-g | alt | comune |
|---|---|---|---|---|
| BS | E | 2176 | 66 | Limone sul Garda |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2009

*Il Ministro:* SCAJOLA

**09A13065**

DECRETO 13 ottobre 2009.

**Liquidazione coatta amministrativa della società - «Janula Fiduciaria S.p.A.», in Cassino.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione di tale legge;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, concernente la «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa»;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria e convertito in legge, con modificazioni, con legge 1° agosto 1986, n. 430;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361, recante la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il provvedimento dell'8 settembre 2004, con il quale la società «Janula Fiduciaria S.p.A.», con sede in Cassino, codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese n. 02284650609, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende disciplinata dalla legge e dal regolamento citati;

Visto il decreto dirigenziale in data 25 settembre 2009 con il quale l'autorizzazione all'esercizio delle attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Janula Fiduciaria S.p.A.», con sede in Cassino, piazza Labriola n. 50 - C.F. e iscrizione R.I. n. 02284650609, è stata revocata;

Considerato che il citato decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, dispone che le società fiduciarie e le società fiduciarie e di revisione, di cui alla legge, nei confronti delle quali venga pronunciata la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, sono poste in liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 1 decreto-legge n. 233/1986, di dover assoggettare la società «Janula Fiduciaria S.p.A.» alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nominando altresì il Commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

*Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa*

La società «Janula Fiduciaria S.p.A.», con sede legale in Cassino - C.F. e iscrizione R.I. n. 02284650609, è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2.

*Nomina del Commissario liquidatore*

Alla relativa procedura è preposto, in qualità di Commissario liquidatore, il dott. Giampiero Macale, nato a Norma (Latina) il 12 marzo 1959, con studio in Latina, corso della Repubblica n. 283.

Art. 3.

*Disposizioni esecutive*

Il presente decreto sarà inviato per l'iscrizione nel Registro delle imprese di Frosinone, nonché alla Cancelleria del Tribunale di Cassino - Sezione fallimentare.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio entro sessanta giorni ovvero al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento stesso.

Roma, 13 ottobre 2009

*Il Ministro:* SCAJOLA

**09A13087**

---

DECRETO 15 ottobre 2009.

**Nomina del commissario straordinario della società A.C.M.S. - Azienda Casertana Mobilità e Servizi S.p.A. in amministrazione straordinaria.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova Disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 6 ottobre 2009, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato, è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Società A.C.M.S. - Azienda Casertana Mobilità e Servizi S.p.A.;

Visti gli articoli 38, e 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Rilevato che non essendo stato ancora emanato il Regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270/1999 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di procedere alla nomina di un commissario straordinario;

Ritenuto altresì di preporre alla procedura di amministrazione straordinaria il prof. avv. Francesco Fimmanò, già commissario giudiziale;

Visti gli articoli 38, comma 3, secondo periodo, e 105, comma 2 del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

*Articolo unico*

Nella procedura di amministrazione straordinaria della Società A.C.M.S.- Azienda Casertana Mobilità e Servizi S.p.A. è nominato commissario straordinario il prof. avv. Francesco Fimmanò, nato a Napoli il 19 giugno 1968.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

alla Camera di commercio di Caserta ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese;

alla regione Campania;

al comune di Santa Maria Capua Vetere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 15 ottobre 2009

*Il Ministro:* SCAJOLA

**09A13086**
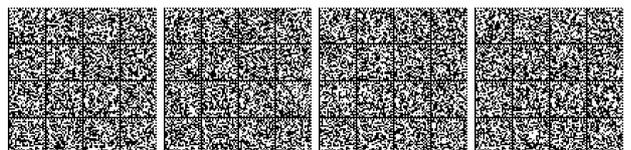
## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 ottobre 2009.

**Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Prosecco».**

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE
FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 126 del 3 giugno 2009, con il quale è stata individuata la società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» come soggetto conforme alla norma EN 45011 e pertanto idoneo a svolgere le funzioni di controllo di cui all'art. 48 del regolamento CE n. 479/2008;

Visto il riconoscimento come denominazione di origine controllata del vino denominato «Prosecco» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Viste le note inoltrate dalle competenti Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia con le quali è stata individuata «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» quale organismo di controllo della d.o.c. sopra citato, ed il parere favorevole espresso dalla Regione Veneto sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario presentato dall'Organismo di controllo;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari inoltrata da «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» e valutata l'adeguatezza del piano dei controlli e del prospetto tariffario;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti della società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

1. La società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» con sede in Roma, Via Piave, 24, è autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 48 del Regolamento (CE) n. 479/2008 per la DOC «Prosecco» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. La società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» autorizzata, di seguito denominata «Organismo di controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

*a)* la Regione, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia ed i comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione dell'organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare l'Albo dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

*b)* la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione, preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento all'organismo di controllo autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

*c)* le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto - ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 - attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'organismo di controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nei piani di controllo.

Art. 3.

1. Dal momento che l'autorizzazione all'organismo «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» ad eseguire il controllo sulla DOC «Prosecco» viene concessa mentre il processo produttivo della denominazione è in atto, l'organismo autorizzato potrà accettare da ciascun aderente al circuito tutelato autodichiarazioni di conformità per le fasi produttive precedenti all'avvio del controllo ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione.

Art. 4.

1. L'organismo di controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo così come presentate e esaminate, il piano di controllo, il sistema tariffario nei confronti della denominazione di origine indicata all'art. 1, comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'organismo di controllo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi come indicati nella documentazione presentata.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

1. L'organismo di controllo autorizzato fornisce al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari ed alle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia gli elementi ed i dati conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività di controllo e certificativa.

2. Appena completata la realizzazione da parte del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari di un sistema informatico dedicato, l'organismo di controllo autorizzato dovrà procedere all'inserimento nello stesso dei dati di cui al comma 1.

Art. 6.

1. L'Organismo di controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari - e dalle competenti Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia.

2. L'Organismo di controllo autorizzato ha l'onere di fornire ai predetti enti le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 7.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto ha validità di tre anni dalla data di emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2009

*Ispettore generale capo:* SERINO

**09A12996**
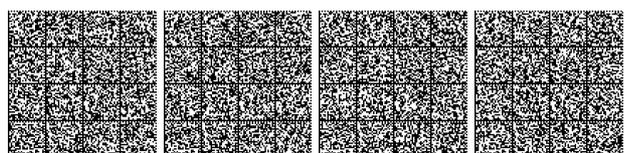
# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 31 luglio 2009.

**Assegnazione di risorse a favore del fondo sociale per occupazione e formazione a carico del fondo per le aree sottoutilizzate (articolo 18, decreto-legge n. 185/2008).** (Deliberazione n. 70/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto in particolare l'art. 6-*quater* del predetto decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale, al fine di rafforzare la concentrazione su interventi di rilevanza strategica nazionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato art. 61, prevede, fra l'altro, la revoca delle assegnazioni disposte dal CIPE a favore delle Amministrazioni centrali per il periodo 2000-2006 con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non sono state impegnate o programmate nell'ambito di accordi di programma quadro sottoscritti entro la medesima data, con esclusione delle assegnazioni per progetti di ricerca, anche sanitaria;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Visto in particolare l'art. 18, comma 1, del citato decreto-legge n. 185/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 2/2009, il quale, in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, dispone che il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, per quanto attiene alla lettera *b)* del medesimo articolo 18, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, assegni, fra l'altro, una quota delle risorse nazionali disponibili del FAS al Fondo sociale per occupazione e formazione istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nel quale confluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione;

Vista la delibera di questo Comitato 21 dicembre 2007, n. 166 (*G.U.* n.123/2008), recante «Attuazione del quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 - Programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate» che, con riferimento al periodo di programmazione 2007-2013, ha ripartito le risorse del Fondo per un importo complessivo pari a 63,273 miliardi di euro, nel rispetto del consolidato criterio di ripartizione tra le macroaree del Centro-Nord e del Mezzogiorno nella misura, rispettivamente, del 15 e dell'85 per cento;

Vista la delibera di questo Comitato 18 dicembre 2008, n. 112 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2009) con la quale è stata, fra l'altro, aggiornata la dotazione del FAS, alla luce dei provvedimenti legislativi intervenuti dopo l'adozione della delibera 21 dicembre 2007, n. 166 (*Gazzetta Ufficiale* n. 123/2008), per un importo complessivo di 52,768 miliardi di euro disponibile per il periodo 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato 6 marzo 2009, n. 2 (*Gazzetta Ufficiale* n. 90/2009), recante l'«Assegnazione di risorse a favore del Fondo sociale per occupazione e formazione a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate», adottata ai sensi del richiamato art. 18, del decreto legge n. 185/2008, come convertito con modificazioni nella legge n. 2/2009, con la quale è stata disposta a carico del FAS l'assegnazione di 4 miliardi di euro a favore del citato Fondo sociale per occupazione e formazione, con una articolazione annuale di 0,980 miliardi di euro per il 2009 e di 3,020 miliardi di euro per il 2010;
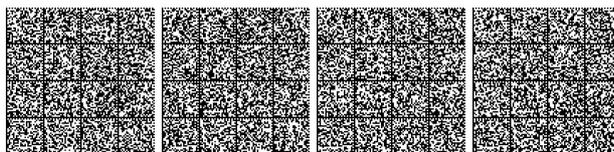
Vista la nota del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 28 luglio 2009, con la quale, nel sottolineare il forte ricorso agli ammortizzatori sociali e la conseguente necessità di maggiori risorse negli ultimi mesi del 2009, viene proposto di anticipare, nel corrente anno, l'utilizzo di una quota di 500 milioni di euro delle risorse assegnate con la delibera n. 2/2009 per l'anno 2010 al Fondo sociale per occupazione e formazione, fermo restando l'importo di 4 miliardi di euro complessivamente destinato, con tale delibera, agli ammortizzatori sociali in deroga per il biennio 2009-2010;

Ritenuto di dover accogliere la detta proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali che si basa sulle richieste regionali di un fabbisogno integrativo di risorse, per gli ultimi mesi del corrente anno 2009, al fine di poter concedere, nei vari territori, gli ammortizzatori sociali in deroga attenuando la crescita della disoccupazione e sostenendo la coesione sociale;

Rilevato in seduta, sulla proposta, l'accordo dei Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. A valere sulla quota per l'anno 2010 (3,020 miliardi di euro) assegnata con la propria delibera n. 2/2009 a favore del Fondo sociale per occupazione e formazione, viene disposta l'anticipazione di 500 milioni di euro da utilizzare nel corrente esercizio 2009, per fronteggiare le maggiori esigenze segnalate dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali relative al ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga nell'anno in corso, fermo restando l'importo complessivo di 4 miliardi di euro complessivamente destinato al detto Fondo da questo Comitato con la delibera citata.

2. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali presenterà a questo Comitato, entro febbraio 2010, una relazione sullo stato di utilizzazione delle risorse destinate, con la delibera n. 2/2009, al Fondo sociale per occupazione e formazione, nonché in ordine agli adempimenti di competenza delle Regioni concernenti l'erogazione dei fondi europei e la riprogrammazione degli interventi.

Roma, 31 luglio 2009

*Il Presidente:* BERLUSCONI

*Il segretario del CIPE:* MICCICHÈ

*Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2009*

*Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 143*

**09A13064**

## AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 28 ottobre 2009.

**Consultazione pubblica concernente l'identificazione ed analisi del mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate (mercato n. 6 della raccomandazione n. 2007/879/CE) e del mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (mercato n. 14 della raccomandazione n. 2003/311/CE).** (Deliberazione n. 598/09/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione del Consiglio del 28 ottobre 2009;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 - Supplemento ordinario n. 154;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 - Supplemento ordinario n. 136;

Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni ed integrazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259, e successive modificazioni;

Viste le direttive n. 2002/19/CE («direttiva accesso»), 2002/20(CE («direttiva autorizzazioni»), 2002/21/CE («direttiva quadro»), 2002/22/CE («direttiva servizio universale») pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 24 aprile 2002, L 108;

Viste le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 165 dell'11 luglio 2002 (le «Linee Direttici»);

Visto il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215 (il «Codice»);

Vista la Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione *ex ante*, ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 114 dell'11 maggio 2003 (la «precedente Raccomandazione»);
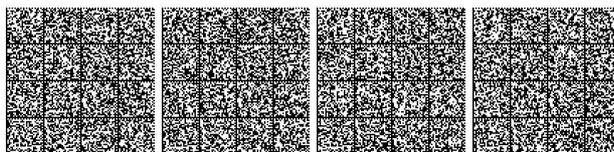
Vista la Raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante*, ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007 (la «Raccomandazione»);

Vista la Raccomandazione della Commissione del 15 ottobre 2008, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'art. 7, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 301 del 12 novembre 2008;

Vista la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001 recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141, e successive modifiche;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Visto l'accordo di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche del 27 gennaio 2004;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116, e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 45/06/CONS del 23 febbraio 2006, recante «Mercati dei segmenti terminali di linee affittate e dei segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (mercati n. 13 e n. 14): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 febbraio 2006, n. 46;

Vista la delibera n. 42/08/CIR dell'11 luglio 2008, recante «Approvazione delle condizioni economiche dell'Offerta di riferimento 2006 di Telecom Italia relativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata di cui alla delibera n. 45/06/CONS e definizione delle condizioni tecniche ed economiche transitorie per il 2008», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 luglio 2008, n. 172;

Vista la delibera n. 183/08/CONS, recante «Avvio del procedimento mercato della fornitura di linee affittate al dettaglio (mercato 7 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e individuazione degli eventuali obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere, ai sensi degli articoli 18 e 19 del codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 maggio 2008, n. 103;

Vista la delibera n. 184/08/CONS del 3 maggio 2008, recante «Avvio del procedimento mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata per fornire la capacità affittata o riservata (mercato n. 6 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE) e mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (mercato 14 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e individuazione degli eventuali obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere, ai sensi degli articoli 18 e 19 del codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 maggio 2008, n. 103;

Vista la delibera n. 351/08/CONS di «Avvio del procedimento relativo alla valutazione della proposta di impegni presentati ai sensi della legge n. 248/2006 dalla società Telecom Italia» del 25 giugno 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 luglio 2008, n. 165, che ha sospeso per novanta giorni i termini del procedimento avviato con la delibera n. 626/07/CONS;

Vista la delibera n. 542/08/CONS, recante «Procedimento di valutazione della proposta di impegni presentati ai sensi della legge n. 248/2006 da Telecom Italia di cui alla delibera 351/08/CONS: proroga dei termini di sospensione del procedimento avviato con delibera n. 626/07/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 ottobre 2008, n. 234, che ha prorogato di novanta giorni il termine di sospensione stabilito nella delibera n. 351/08/CONS;

Vista la delibera n. 718/08/CONS, recante «Approvazione della proposta di impegni presentata da Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge n. 248/2006 di cui al procedimento avviato con delibera n. 351/08/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 dicembre 2008, n. 302;

Vista la delibera n. 296/09/CONS del 4 giugno 2009, recante «Proroga dei termini del procedimento istruttorio avviato con delibera n. 184/08/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 giugno 2009, n. 142;

Vista la delibera n. 314/09/CONS, recante «Identificazione e analisi dei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5, fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 luglio 2009, n. 161;

Vista la delibera n. 525/09/CONS, recante «Consultazione pubblica concernente l'individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5, fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 ottobre 2009, n. 230;

Visti gli atti del procedimento istruttorio;
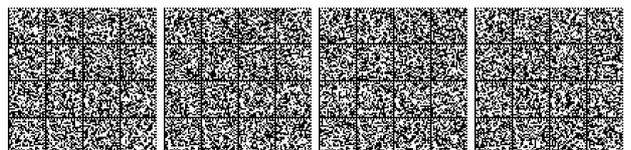
Ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 11 del codice, consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sugli orientamenti dell'Autorità in merito alla proposta del provvedimento in esame;

Udita la relazione dei commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È indetta la consultazione sullo schema di provvedimento relativo all'identificazione ed analisi del mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate e del mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani.

2. Le modalità di consultazione e lo schema di provvedimento sottoposto a consultazione sono riportati rispettivamente negli allegati A e B della presente delibera, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

3. Copia della presente delibera, comprensiva degli allegati, è depositata in libera visione del pubblico, presso gli uffici dell'Autorità in Napoli, centro direzionale, isola B/5.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, priva degli allegati, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 28 ottobre 2009

*Il presidente:* CALABRÒ

*I commissari relatori:* D'ANGELO - MANNONI

**09A13110**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.9325-XV.J(5282) del 23.9.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- MARTARELLO MGI-3/VI-TG (massa attiva g 86);
- MARTARELLO MGI-3/R-TB (massa attiva g 83);
- MARTARELLO MGI-3/BL-MB (massa attiva g 87);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Lago di Arquà Polesine (RO), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette ciascun manufatto, come indicato dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

**09A13069**

**Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi**

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.9324-XV.J(5281) del 23.9.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- MARTARELLO MGI-3/BI (massa attiva g 25);
- MARTARELLO MGI-3/V-LI (massa attiva g 83);
- MARTARELLO MGI-3/BI-R (massa attiva g 85);
- MARTARELLO MGI-3/VI-A (massa attiva g 83);
- MARTARELLO MGI-3/BL-CE (massa attiva g 85);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Lago di Arquà Polesine (RO), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette ciascun manufatto, come indicato dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

**09A13070**

**Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi**

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.9343-XV.J(5280) del 23.9.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- MARTARELLO MGI-5/SER-R (massa attiva g 162);
- MARTARELLO MGI-5/FI-VI (massa attiva g 162);
- MARTARELLO MGI-5/LAM-BLU (massa attiva g 162);
- MARTARELLO MGI-5/FAR-BLU (massa attiva g 162);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Lago di Arquà Polesine (RO), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette ciascun manufatto, come indicato dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

**09A13071**

**Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi**

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.9323-XV.J(5279) del 23.9.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- MARTARELLO MGI-5/O-PB (massa attiva g 159);
- MARTARELLO MGI-5/OK-V (massa attiva g 168);
- MARTARELLO MGI-5/OMB-MB (massa attiva g 165);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Lago di Arquà Polesine (RO), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette ciascun manufatto, come indicato dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

**09A13072**

**Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi**

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.9322-XV.J(5278) del 23.9.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- MARTARELLO MGI-5V/VL (massa attiva g 120);
- MARTARELLO MGI-5V/RL (massa attiva g 120);
- MARTARELLO MGI-5V/SB (massa attiva g 120);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Lago di Arquà Polesine (RO), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette ciascun manufatto, come indicato dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

**09A13073**

**Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi**

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.9321-XV.J(5277) del 23.9.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- MARTARELLO MGI-5/TB-R (massa attiva g 172);
- MARTARELLO MGI-5/TB-TB (massa attiva g 177);
- MARTARELLO MGI-5/TG-VI (massa attiva g 172);
- MARTARELLO MGI-5/TG-TG (massa attiva g 172);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Lago di Arquà Polesine (RO), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette ciascun manufatto, come indicato dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

**09A13074**

**Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi**

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.9320-XV.J(5276) del 23.9.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- MARTARELLO MGI-5/A-VI (massa attiva g 165);
- MARTARELLO MGI-5/A-O (massa attiva g 212);
- MARTARELLO MGI-5/A-BL (massa attiva g 165);
- MARTARELLO MGI-5/A-BI (massa attiva g 165);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Lago di Arquà Polesine (RO), ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette ciascun manufatto, come indicato dall’istante, devono chiaramente contenere l’indicazione che “il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

**09A13075**

**Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi**

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.8993-XV.J(5300) del 23.9.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- MARTARELLO MGI-3V-A/TB (massa attiva g 64);
- MARTARELLO MGI-3V-A/TG (massa attiva g 64);
- MARTARELLO MGI-3V-A/A (massa attiva g 64);
- MARTARELLO MGI-3V-A/M (massa attiva g 64);
- MARTARELLO MGI-3V-A/O-BL (massa attiva g 64);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Lago di Arquà Polesine (RO), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette ciascun manufatto, come indicato dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

**09A13076**

**Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi**

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.8642-XV.J(5299) del 23.9.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- MARTARELLO MGI-3F/BI (massa attiva g 25);
- MARTARELLO MGI-3F/V (massa attiva g 25);
- MARTARELLO MGI-3F/R (massa attiva g 25);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Lago di Arquà Polesine (RO), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette ciascun manufatto, come indicato dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

**09A13077**

**Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi**

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7059-XV.J(5304) del 23.9.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- RAZZO CRISANTEMO (massa attiva g 22);
- RAZZO LUCIFERO (massa attiva g 46);
- RAZZO ORIONE (massa attiva g 24,1);
- RAZZO TESTA ROSSA (massa attiva g 41);
- RAZZO MERCURIO (massa attiva g 14);

sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Cristiano Grazia, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Sorianello (VV), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di ciascun manufatto, come indicato dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

**09A13078**
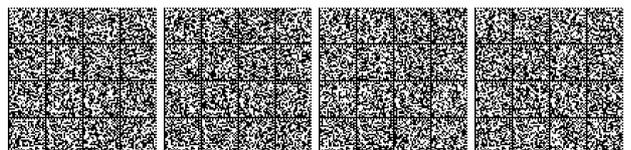
**Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi**

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.8509-XV.J(5292) del 23.9.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- JW4446ZP0309 – TORTA 130 LANCI (massa attiva g 2252,60);
- JW6366ZP0309 – TORTA 114 LANCI (massa attiva g 2523);
- FC1301ZP0309 – VULCANO 1 (massa attiva g 703);
- FC1302ZP0309 – VULCANO 2 (massa attiva g 703);
- FC1303ZP0309 – VULCANO 3 (massa attiva g 703);
- FC1304ZP0309 – VULCANO (massa attiva g 703);

sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Melisa Sapienza, titolare di licenza ex art. 47 T.U.L.P.S. per l'attività sita in Belpasso (CT) – contrada Edere – II Traversa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette ciascun manufatto, come indicato dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

**09A13079**

**Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo**

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.8712-XV.J(5357) del 23.9.2009, il manufatto esplosivo denominato “CILINDRO VULCANO GIORNO 4L CAL. 80 MM” (massa attiva g 247) è riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Torremaggiore (FG) – contrada Pagliara Vecchia, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tale manufatto, come indicato dall’istante, devono chiaramente contenere l’indicazione che “il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

**09A13080**

**Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi**

Con decreto ministeriale 557/PAS.-13271-XVJ/2/3 2009 CE (23) del 23.09.2009, i manufatti esplosivi di seguito elencati vengono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato 'A' al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatti esplosivi denominati:

| Numero Certificato | | Denominazione Esplosivo | | |
|---|---|---|---|---|
| | Data Certificato | Numero ONU | Classe di rischio | Categoria P.S. |
| 0589.EXP.0889/02 | | **KAMNIK - WK 0,3-1,5 mm con1,5 % grafite** | | |
| | 10.01.2003 | 0027 | 1.1D | 1^ |
| 0589.EXP.0889/02 | | **KAMNIK - WK 0,3-1,5 mm con 2,5 % grafite** | | |
| | 10.01.2003 | 0027 | 1.1D | 1^ |

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato 'CE del Tipo', categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice E.P.M. S.R.L. con sede in UDINE ha prodotto l'attestato 'CE del Tipo' rilasciato dall'Organismo Notificato "BAM, BERLINO - GERMANIA" su richiesta della società "GERHARD HOLSTEIN, ROTHENBURG/TBR.-GERMANIA". Da tale certificato risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso KIK KAMNIK D.D., 1240 KAMNIK-SLOVENIA".

**09A13081**
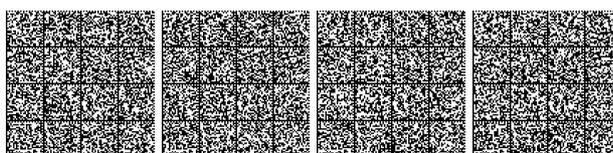
**Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo**

Con decreto ministeriale 557/PAS.-XVJ/3/62 2004 CE (35) del 23.09.2009, il manufatto esplosivo di seguito elencato viene classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato 'A' al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato:

| Numero Certificato | | Denominazione Esplosivo | |
|---|---|---|---|
| **Data Certificato** | **Numero ONU** | **Classe di rischio** | **Categoria P.S.** |
| 0080.EXP.99.0027 | | **PENTRITE (PENTAERITRITOLO TETRANITRATO, PETN) SEE STANDARD / SSE CLASSE 4** | |
| 30.04.1999 | 0150 | 1.1D | II |

Sull'imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati:denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato 'CE del Tipo', categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta importatrice Pravisani S.p.A. con sede in PORDENONE ha prodotto l'attestato 'CE del Tipo' rilasciato dall'Organismo Notificato "INERIS, VERNEUIL EN HALATTE - FRANCIA" su richiesta della società fabbricante "SOCIETE SUISSE DES EXPLOSIFS, BRIG-SVIZZERA".

**09A13082**

**Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo**

Con decreto ministeriale 557/PAS.-4912-XVJ/6/15 2006 CE (68) del 23.09.2009, il manufatto esplosivo di seguito elencato è classificato , ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato:

| Numero Certificato | Denominazione Esplosivo | | |
|---|---|---|---|
| Data Certificato | Numero ONU | Classe di rischio | Categoria P.S. |
| 0080.EXP.00.0029 AGG.C1 | CARTUCCIA POWDER CHARGE (10,00 GRAMMI AHT) H223545 | | |
| 02/08/2005 | 0349 | 1.4S | V/A |

Sull'imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati:denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta importatrice SCHLUMBERGER ITALIANA S.P.A. con sede in PARMA ha prodotto l'attestato "CE del Tipo", rilasciato dall'Organismo Notificato "INERIS, VERNEUIL EN HALATTE - FRANCIA" su richiesta della società "ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER (EPS), 92140 CLAMART - FRANCIA". Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso SCHLUMBERGER TECHNOLOGY CORPORATION (STC), TEXAS - STATI UNITI D'AMERICA".

**09A13083**

## MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

**Provvedimenti di annullamento della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale**

Con il decreto n. 46880 del 28 agosto 2009 è annullato il D.D. n. 45403 del 20 marzo 2009 della Raumer S.p.a., con sede in Valli del Pasubio (Vicenza), unità di Valli del Pasubio (Vicenza), limitatamente al periodo dal 7 aprile 2009 al 21 aprile 2010.

Con il decreto n. 46899 del 28 agosto 2009 è annullato il D.D. n. 44959 del 2 settembre 2009 della Calia Italia S.p.a., con sede in Roma, unità di Matera.

È inoltre revocato il pagamento diretto da parte dell’INPS.

**09A13090**
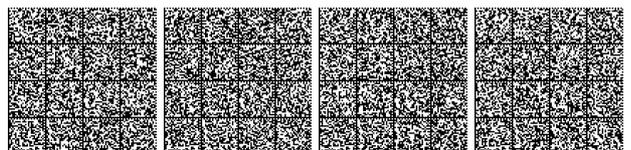
## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

**Rettifica dell'articolo 3, comma 4, del decreto n. 18829 del 5 agosto 2009, relativo al Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura. Fondi 2008.**

Con decreto ministeriale n. 22955/2009 del direttore generale dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è stata disposta la rettifica dell'art. 3, comma 4, del decreto n. 18829 del 5 agosto 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 216 del 17 settembre 2009.

Il testo del decreto è consultabile sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: www.politicheagricole.gov.it

**09A13084**

**Proroga del termine di presentazione delle domande di partecipazione al bando «Istituzione di un premio da assegnare alle dieci migliori esperienze imprenditoriali giovanili in agricoltura».**

Con decreto ministeriale prot. n. 23537 del 14 ottobre 2009, è stato prorogato al 13 novembre 2009 il termine di presentazione delle domande di partecipazione al bando emanato con il decreto ministeriale prot. n. 15141 del 30 giugno 2009, recante «Istituzione di un premio da assegnare alle dieci migliori esperienze imprenditoriali giovanili in agricoltura».

Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito Internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali all'indirizzo: www.politicheagricole.gov.it/SviluppoRurale/GiovaniAgricoltura/default.htm

**09A13091**

# RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

### *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo alla deliberazione 27 ottobre 2009 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante: «Determinazione delle quote che le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori, alla data del 31 dicembre 2009, debbono corrispondere per l'anno 2010 al Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi.** (Deliberazione n. 27/09)**».** (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 18, prima colonna, all'art. 2, punto 2), lettera *c)*,

dove è scritto:

«*c)* Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con numero di veicoli da *31* a 50»,

leggasi:

«*c)* Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con numero di veicoli da *11* a 50».

**09A13238**

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-258) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

**MODALITÀ PER LA VENDITA**

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| Tipo | Descrizione | | CANONE DI ABBONAMENTO |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)* | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)* | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,57)* | - annuale | € **309,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 66,28)* | - semestrale | € **167,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)* | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)* | - semestrale | € **431,00** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 264,45)* | - annuale | € **682,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,22)* | - semestrale | € **357,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
**Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 127,00)* | - annuale | € **295,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 73,20)* | - semestrale | € **162,00** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 39,40)* | - annuale | € **85,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,60)* | - semestrale | € **53,00** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

**€ 1,00**